



Modello di organizzazione, gestione e controllo

MODELLO

Ed. 3- 02/2022

Pagina 1 di 170

CONSORZIO CODEAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede Legale in Parma (PR), Via Colorno n. 63

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

<i>Redatto</i>	<i>Verificato</i>	<i>Approvato</i>
Data:	Data:	Data:
Firma:	Firma:	Firma:

REVISIONI

N°	Data	Descrizione	Rif. P.S.	Rif. Paragr.
1	11/2016	Prima stesura Modelle ex D. Lgs. 231/2001	Tutte	Tutte
1.1	05/2017	D. Lgs. 38/2017 rende necessario l'aggiornamento della P.S. C – Reati societari (Art. 25-ter)	C Parte Generale Mappatura Rischi Allegato 4	Tutti
2	05/2019	Aggiornamento ai nuovi reati	Tutte	Tutti
3	02/2022	Aggiornamento ai nuovi reati	Tutte	Tutti

Legenda:

Rif. P.S. = Riferimento Parte Speciale. Indicare quale Parte Speciale ha subito l'intervento di modifica.


Rif. Paragr. = Riferimento Paragrafo. Indicare in tale casella il Paragrafo della Parte Speciale interessata alla revisione.

INDICE:

PARTE GENERALE – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	7
2.12 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)	20
2.12.1 <i>Presupposto normativo e generalità</i>	20
2.12.2 <i>Reati presupposto e Violazioni del Modello Organizzativo</i>	20
2.12.3 <i>Contenuto della segnalazione</i>	20
2.12.4 <i>Modalità di inoltro/presentazione delle segnalazioni all’Organismo di Vigilanza</i>	21
2.12.5 <i>Precauzioni per la tutela del segnalante</i>	21
2.12.6 <i>Attività di accertamento</i>	21
2.12.7 <i>Divieto di discriminazione del segnalante</i>	22
2.12.8 <i>Azione di sensibilizzazione e formazione</i>	22
2.12.9 <i>Le segnalazioni anonime</i>	22
PARTE SPECIALE A (P.S. A) - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24
PARTE SPECIALE B (P.S. B) - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI & DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....	37
PARTE SPECIALE C (P.S. C) - REATI SOCIETARI.....	50
PARTE SPECIALE D (P.S. D) - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	59
PARTE SPECIALE E (P.S. E) -INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	72
PARTE SPECIALE F (P.S. F) - REATI AMBIENTALI.....	77
PARTE SPECIALE G (P.S. G) - REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	87
PARTE SPECIALE I (P.S. I) - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO.....	98
PARTE SPECIALE L (P.S. L) - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	105
PARTE SPECIALE M (P.S. M) - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	113
1. LA TIPOLOGIA DEI REATI EX ART. 25-QUINQUIES D. LGS. 231/2001	114
2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	114
3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	115
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LE AREE A RISCHIO	115
5. PROTOCOLLI SPECIFICI.....	115
6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	115
PARTE SPECIALE N (P.S. N) - RAZZISMO E XENOFOBIA	117

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI EX ART. 25-TERDICES D. LGS. 231/2001.....	118
2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	118
3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	119
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LE ARRE A RISCHIO.....	119
5. PROTOCOLLI SPECIFICI.....	120
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	121
PARTE SPECIALE O (P.S. O) – REATI TRIBUTARI	122
1. LA TIPOLOGIA DEI REATI EX ART. 25- QUINQUEDECIES	123
2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	124
3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	126
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	126
5. PROTOCOLLI SPECIFICI	126
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	126
PARTE SPECIALE P (P.S. P) – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	128
PREMESSA.....	129
1. LA TIPOLOGIA DEI REATI EX ART. 25- OCTIES.1	130
2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	131
3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	132
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	132
5. PROTOCOLLI SPECIFICI	132
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	133
ALLEGATO 1 (ALL. 1) - CODICE ETICO.....	134
ALLEGATO 2 (ALL. 2) – SISTEMA SANZIONATORIO.....	140
ALLEGATO 3 (ALL. 3) - STATUTO ORGANISMO DI VIGILANZA.....	151
ALLEGATO 4 (ALL. 4) - DISPOSIZIONI NORMATIVE	163
INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (ART. 24, D. LGS. N. 231/2001 ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. N. 161/2017 E DAL D.LGS. N. 75/2020) – P.S. A	164
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 48/2008; MODIFICATO DAL D. LGS. 7 E 8/2016 E DAL D.L. N. 105/2019] – P.S. B.....	164

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 94/2009 E MODIFICATO DALLA L. 69/2015] – P.S. L.....	165
CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE (ART. 25, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012, DALLA LEGGE N. 3/2019 E DAL D.LGS. N. 75/2020] – P.S. A	165
REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 61/2002, MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012 E DALLA L. 69/2015 E DAL D. LGS. N. 38/2017 E DALLA LEGGE N. 3/2019] – P.S. C	166
REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 7/2003] – P.S. I.....	166
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 228/2003; MODIFICATO DALLA L. N. 199/2016] – P.S. M.....	167
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 123/2007 E MODIFICATO L. N. 3/2018] – P.S. D.....	167
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 231/2007; MODIFICATO DALLA L. N. 186/2014] – P.S. H.....	167
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 184/2021] – P.S. Q	168
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 99/2009] – P.S. B.....	168
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 116/2009] – P.S. E	169
REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 121/2011, MODIFICATO DALLA L. N. 68/2015 E MODIFICATO DAL D. LGS. N. 21/2018] – P.S. F	169
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 109/2012 MODIFICATO DALLA L. N. 161/2017] – P.S. G.....	170
RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25-TERDECIES, D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 2017 N. 167, MODIFICATO DAL D. LGS. N. 21/2018] P.S. N	170
REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 157/2019 E DAL D.LGS. N. 75/2020] - P.S. O.....	170

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3- 02/2022
		Pagina 6 di 170



Modello di organizzazione, gestione e controllo

MODELLO

Ed. 3- 02/2022

Pagina 7 di 170

Parte Generale – Modello Di Organizzazione, Gestione E Controllo

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

1. IL DECRETO LEGISLATIVO DELL' 8 GIUGNO 2001 N° 231

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, (di seguito il Decreto) recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito, entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare:

- la convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito "Consortio"), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico delle società mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto alle società che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

Come risulta dall'impianto del Decreto, la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che ne è l'autore ed è a questa connessa.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato e sussiste ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.


Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi d'interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

1.1. Principio di legalità

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge: l'ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge» anteriore alla realizzazione di quel fatto (art. 2 del Decreto).

1.2. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La realizzazione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 9 di 170

Sussistono, inoltre, ulteriori presupposti di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva attengono alla necessità che il fatto di reato sia stato commesso «nell'interesse o a vantaggio dell'ente» e da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto.

Per il sorgere della responsabilità dell'ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

Occorre inoltre che l'illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: e cioè «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (soggetti in c.d. «posizione apicale»); oppure ancora «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (c.d. «subalterni»).


Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- soggetti «subalterni», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in essere l'azione tipica, prevista dalla legge penale. È sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

1.3. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato. La responsabilità dell'ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla «mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standard doverosi attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente: difetto riconducibile alla politica d'impresa oppure a deficit strutturali e prescrittivi nell'organizzazione aziendale.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 10 di 170

1.4. Tipologia di reati contemplati

Nella sua prima configurazione il decreto, in attuazione dei principi espressi nella Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri” e nella “Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali”, introduce agli artt. 24 e 25 i reati di corruzione, concussione, truffa in danno allo Stato o di altro ente pubblico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione, frode informatica in danno allo Stato.

Il legislatore, pur operando una scelta minimalista rispetto alla delega contenuta nella legge sopracitata, è intervenuto poi a più riprese sul tema, in relazione al rispetto di convenzioni internazionali ovvero per inserire connotazioni di *enforcement* a normativa nazionale preesistente ritenuta meritevole di particolare coerenza.

Alla data odierna i reati che fanno parte del novero dei reati presupposto del Decreto Legislativo in questione con le successive integrazioni e modifiche sono:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24 D. Lgs.231/2001) [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs.n.7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e da D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021 e dalla Legge n.238 del 23 Dicembre 2021]
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e successivamente dalla L.n.236 /2016]
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art.25 D.Lgs. 231/2001) [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art.25-bis D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016]
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Reati societari (Art. 25-ter D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.Lgs. n.38/2017]
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art.25-quater.1 D. Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 e successivamente dalla L.n.236 / 2016 e poi ancora dalla Legge 110 del 14 luglio 2017 e dalla Legge n.238 del 23 Dicembre 2021]

- Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 Dicembre 2021]
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e da D.Lgs.n.195 del 18 novembre 2021]
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021]
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- Reati ambientali (Art. 25-undecies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, dal D.Lgs. n. 21/2018 e dal D.Lgs.n.136 del 3 settembre 2020]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017]
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies D. Lgs.231/2001) - [Articolo aggiunto dalla L. 167 del 20 novembre 2017 per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI- Giustizia e affari interni e modificato dal D.Lgs.n.21/2018]
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dall' Art. 5 della Legge n. 39 del 03 maggio 2019]
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]
- Contrabbando- Diritti di confine (Art. 25-sexiesdecies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]
- Delitti tentati (Art. 26 D. Lgs.231/2001)
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, Legge n. 9/2013)
- [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- Reati transnazionali (Legge n.146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Il dettaglio dei reati contemplati nel presente Modello (inteso nel suo complesso tra Parte Generale, Parti Speciali e Mappatura dei Rischi) è nel documento Allegato 4 – Disposizioni Normative

1.5. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente (nei termini già esaminati sopra);
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che il colpevole – persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.6. Le sanzioni

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca di beni;
- pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Il giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità del Consorzio, nonché dell'attività svolta da questa per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso:


- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e il Consorzio non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo;
- il Consorzio abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- il Consorzio ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare le principali sanzioni interdittive, concernono:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- l'interdizione dall'esercizio delle attività.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 13 di 170

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti del Consorzio viene applicata una sanzione interdittiva.

1.7. Azioni da parte del Consorzio che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso dalle persone che rivestono posizioni c.d. "apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione del Consorzio o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che ne esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo) e il Consorzio provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello di Organizzazione e Gestione (di seguito "modello") idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- ha affidato, ad un organo interno, il cosiddetto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di Organizzazione e Gestione;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede inoltre che il modello di Organizzazione e Gestione debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i rischi aziendali, ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno del Consorzio possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle discipline aziendali e di evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella valutazione delle direttive aziendali;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a controllare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

In concreto le Società per poter essere esonerate dalla responsabilità penale devono:

- dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento in relazione alle fattispecie di reato;

- definire di una struttura organizzativa, in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni e di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche al fine di regolamentare lo svolgimento delle attività. Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla “segregazione dei compiti” tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio;
- assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema sanzionatorio, i poteri autorizzativi e di firma, e tutti gli altri strumenti atti ad impedire la commissione di atti illeciti;
- prevedere un adeguato sistema sanzionatorio;
- costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza; i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta; che valuti l'adeguatezza del modello, vigili sul suo funzionamento e curi il suo aggiornamento; che operi con continuità di azione, in stretta connessione e avvalendosi delle funzioni aziendali.

1.8. Presentazione della Società

Il Consorzio CODEAL società cooperativa sociale è un Consorzio di Cooperative in forma di Società Cooperativa Sociale costituito in data 08 settembre 2014 per iniziativa delle società Pro.Ges., Ge.S.In., Cooperativa Sociale Biricca, Cooperativa Sociale Kaleidoscopio, Leone Rosso, Cooperativa Nuova Socialità, Saval, 3 Bite e Le Soleil.

Così come specificato nell'art. 3 dell'Atto Costitutivo: “Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociali dei cittadini. Il Consorzio si propone di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo sviluppo quantitativo e qualitativo e l'estensione della presenza e dell'immagine, nonché la presenza di nuove attività di servizio o produttive anche attivando tra i soci stessi forme di collaborazione al fine di ottimizzare le risorse. Il Consorzio, senza fine di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo e la promozione delle società socie, fornire alle stesse in via diretta e indiretta servizi, assistenza, coordinamento nell'esercizio dell'attività e nella realizzazione degli interventi e progetti anche attraverso forme di collaborazione fra i soci al fine di ottimizzare le risorse; sviluppare attività imprenditoriali delle associate, realizzare politiche e progetti comuni d'impresa per la fornitura e la gestione di servizi integrati e complessi. Il Consorzio si propone, in armonia con quanto sopra, di fornire alle migliori condizioni alle Società socie servizi commerciali, tecnici, finanziari e, più in generale, di assistenza nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o forniture pubbliche o private nonché nella realizzazione e gestione di attività di servizi socio sanitari ed educativi e dalle attività diverse, agricole, industriali, commerciali di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.”

L'attività della cooperativa è iniziata nell'ottobre 2014 ed è proseguita nell'esercizio in esame con l'assegnazione da parte della Prefettura di Torino della gestione dei servizi relativi alla messa a disposizione di posti straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio; la cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci ponendo in essere con gli stessi transazioni commerciali aventi per oggetto l'affidamento della gestione dell'attività socio-assistenziale sopra richiamata.

Nello specifico si è proceduto all'assegnazione dei lavori relativi della gestione del servizio per la messa a disposizione di posti straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri, rispettivamente, nei complessi immobiliari Villa Fede – Città dei Ragazzi (Torino, Strada del Traforo di Pino n.67), Rivalta Torinese, Almese, Alice Superiore e Villa Rossi Torino (Strada del Traforo di Pino n.67), alle Cooperative Socie Leone Rosso società cooperativa sociale e Le Soleil società cooperativa sociale.

1.9. Scopo

Il Consorzio, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo in linea con le prescrizioni del decreto 231/2001

Scopo del presente modello di organizzazione, gestione e controllo di seguito definito "Modello" è quello di descrivere le modalità operative adottate e le responsabilità attribuite a Consorzio CODEAL Società Cooperativa Sociale (di seguito denominata CODEAL o Consorzio).


Il Consorzio ritiene che l'adozione di tale modello costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione e informazione di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati (fornitori, consulenti, partner, ecc.).

Le finalità del Modello sono pertanto quelle di:

- prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illegali;
- far acquisire, in tutti coloro che operano in nome e per conto di CODEAL nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di CODEAL;
- ribadire che CODEAL non ammette comportamenti illeciti.

1.10. Campo di applicazione

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nel Consorzio e ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo a CODEAL, operano su mandato della medesima o sono legati contrattualmente alla stessa.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 16 di 170

CODEAL divulga il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con il Consorzio.

Il Consorzio condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

2. STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL MODELLO

2.4. Generalità

Il Modello predisposto da CODEAL si fonda su:

- il Codice Etico, che fissa le linee di comportamento generali;
- la struttura organizzativa che definisce una chiara ed organica attribuzione dei compiti (prevedendo per quanto possibile una chiara separazione delle funzioni o in alternativa dei controlli compensativi) e controlla la correttezza dei comportamenti;
- la mappatura dei processi aziendali sensibili ovvero la descrizione di quei processi nel cui ambito e per loro natura possono essere commessi reati;
- l'utilizzo di procedure aziendali formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative per assumere ed attuare decisioni nelle diverse aree aziendali;
- l'adozione di un sistema di deleghe e di poteri aziendali, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- la definizione di un sistema sanzionatorio per coloro che violino le regole di condotta stabilite del Consorzio;
- l'attuazione di un piano di formazione del personale, in particolare del personale dirigente e dei quadri che operano in aree sensibili, e di informazione di tutti gli altri soggetti interessati;
- la costituzione di un organismo di vigilanza cui viene assegnato il compito di vigilare sull'efficacia ed il corretto funzionamento del modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

2.5. Articolazione e regole per l'approvazione del modello e suoi aggiornamenti

Il Modello si compone delle seguenti parti (esclusa la presente):

- parte speciale A – Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione
- parte speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- parte speciale C – Reati societari
- parte speciale D – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- parte speciale E – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- parte speciale F – Reati ambientali
- parte speciale G – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- parte speciale H – Reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio
- parte speciale I – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- parte speciale L – Reati di delitti di criminalità organizzata
- parte speciale M – Reati contro la personalità individuale
- parte speciale N – Razzismo e xenofobia
- parte speciale O – Reati Tributari
- parte speciale P – Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- allegato 1 – Codice Etico
- allegato 2 – Sistema Sanzionatorio
- allegato 3 – Statuto Organismo di Vigilanza
- allegato 4 – Disposizioni Normative

Poiché il modello, in conformità all'art. 6, comma 1 lettera a), deve essere un "atto di emanazione dell'organo dirigente", il Modello viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'organismo di vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne, proponendone l'aggiornamento, l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti intervenuti.

A tal proposito si precisa che nel caso in cui dovessero rendersi necessarie – per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi – modifiche ed integrazioni che abbiano carattere sostanziale, tali modifiche dovranno essere rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Laddove le modifiche riguardino aspetti che abbiano carattere formale (esempio intervenute nella struttura organizzativa) tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Presidente.

2.6. Modelli di riferimento

Il presente Modello è ispirato al documento "Codici di comportamento" per l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo deliberato dalla Direzione ANCST e alle "Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo deliberato ex D. Lgs. 231/01" approvate da Confindustria.


2.7. Codice Etico

Il Codice Etico è il documento elaborato ed adottato in via autonoma da CODEAL per comunicare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali cui Il Consorzio intende uniformarsi. Se ne pretende il rispetto da parte di tutti coloro che operano in CODEAL e che con essa intrattengono relazioni contrattuali.

Il Codice Etico del Consorzio costituisce parte a cui il modello si ispira per fini etici e sociali.

2.8. Struttura organizzativa

La struttura organizzativa di CODEAL, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello è riportata di seguito e rappresenta la mappa delle aree del Consorzio e delle relative funzioni che sono attribuite ad ogni area.



Il responsabile della qualità, Macori Daniela, è un dipendente di Leone Rosso, società appartenente al Consorzio.

La consulenza è una attività esternalizzata alla struttura.

2.9. Sistema delle deleghe e dei poteri

Il Sistema delle Deleghe e dei Poteri di CODEAL, costituisce parte integrante e sostanziale del Modello.


Il principio cui CODEAL ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività, è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

A tutti i poteri attribuiti mediante delega di poteri corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma del Consorzio.

Le deleghe che il Consorzio ha attribuito sono indicate nel C.d.A. del 02 marzo 2015, oltre che in quello del 10 novembre 2014.

2.10. Formazione e informativa

Ai fini dell'attuazione del Modello, Codeal organizza la formazione del personale in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 19 di 170

La formazione è effettuata secondo le modalità che seguono:

2.10.1. Personale dirigente e con poteri di rappresentanza

La formazione del personale dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza di CODEAL avviene sulla base di corsi di formazione e aggiornamento e, per i neo assunti, anche di un'informativa contenuta nella lettera di assunzione.

Ai fini di un'adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvedono a curare la diffusione del modello.

2.10.2. Altro personale

La formazione della restante tipologia di personale avviene sulla base di una nota informativa interna, che, per i neo assunti, verrà allegata alla lettera di assunzione.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del modello.

2.10.3. Informativa a collaboratori esterni e partner

Tutti i soggetti esterni al Consorzio (fornitori, consulenti, partner, ecc.) saranno opportunamente informati in merito all'adozione da parte di CODEAL di un Modello includente un Codice Etico.

Verrà inoltre, chiesto loro il formale impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti.

2.11. Sistema sanzionatorio

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, è condizione essenziale per garantire l'effettività del modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) e l'art. 7 comma 4, lett. B) del D. Lgs. 231/2001 prevedono che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dal Consorzio in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, CODEAL si avvale di un sistema sanzionatorio che:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
- individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;

- prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

Il Sistema Sanzionatorio conformemente ai principi di cui sopra, forma parte integrante e sostanziale del Modello.

2.12 Gestione delle segnalazioni di condotte illecite e forme di tutela del segnalante (Whistleblower)

2.12.1 Presupposto normativo e generalità

L'art. 2 della Legge 30 novembre 2017 n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha novellato il D. Lgs. 231/01 inserendo all'art. 6 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Al successivo art. 3 della predetta legge sono state inserite disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Le norme introdotte si pongono l'obiettivo di fare emergere comportamenti irregolari, illeciti e delittuosi rilevanti ai fini della applicazione dei Modelli ex D. Lgs. 231/01.

Ciò richiede strumenti che incentivino la propensione alla segnalazione, tutelando da ritorsioni il soggetto che fa la segnalazione e indicando quali destinatari delle segnalazioni dei soggetti posti in posizione di terzietà.

Le precauzioni per tutelare il Segnalante ("Whistleblower") devono comprendere sia la garanzia di anonimato sia il divieto ed il contrasto di ogni forma di discriminazione.

Tali garanzie tuttavia non sussistono qualora la segnalazione sia fatta falsamente con dolo o colpa grave, nel qual caso il segnalante potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare, essere perseguito penalmente per calunnia e diffamazione, nonché essere chiamato a risarcire i danni ex art. 2043 c.c..

I soggetti preposti a ricevere le segnalazioni di illeciti sono, alternativamente:

- l'autorità giudiziaria;
- gli organi di polizia (P.S., C.C.);
- il proprio superiore gerarchico;
- l'Organismo di Vigilanza.

2.12.2 Reati presupposto e Violazioni del Modello Organizzativo

I comportamenti che formano oggetto delle segnalazioni sono tutti quelli che consistono in violazioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico, delle procedure interne, nonché tutti i reati presupposto contemplati dal D. Lgs. 231/01 ed elencati nel presente documento.

2.12.3 Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere circostanziata e deve contenere elementi di fatto precisi e concordanti.

In particolare, dovrà contenere:

- generalità del segnalante, dati di contatto, profilo ed inquadramento;
- descrizione esaustiva, indicando i soggetti coinvolti;
- se noti, indicazione dei nomi di eventuali testimoni;
- luogo, data e ora dei fatti denunciati;
- ogni altra informazione che si ritenga necessaria.

2.12.4 Modalità di inoltro/presentazione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Potranno essere utilizzate alternativamente o cumulativamente i seguenti canali di comunicazione:

- trasmissione attraverso posta elettronica all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza: odv@Codeal.it. È opportuno, al fine di mantenere un elevato livello di anonimato, di non utilizzare l'indirizzo di posta elettronica aziendale, quanto semmai un indirizzo di posta elettronica privato.

L'utilizzo di tale canale di comunicazione fa sì che l'identità del segnalante sia nota solo ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

- trasmissione di segnalazione cartacea o su supporto informatico attraverso la consegna a mani ad un componente dell'Organismo di Vigilanza, previo appuntamento.

Codeal ha sviluppato uno specifico canale di segnalazione, che prevede l'utilizzo di una piattaforma autonoma ed indipendente al fine di garantire la massima tutela e riservatezza dell'autore e dell'oggetto delle segnalazioni.

La piattaforma permette a dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori e ogni altro soggetto che abbia rapporti con la società di inviare, eventualmente anche in forma anonima, segnalazioni su violazioni di norme di leggi, procedure e politiche aziendali.

La piattaforma risponde alla normativa in materia (legge n. 179 del 30 novembre 2017), che prevede l'obbligo per le società di dotarsi di un portale esterno alla società per la raccolta di segnalazioni relative a comportamenti che costituiscano reati o violazioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Le segnalazioni vengono inviate all'organismo di vigilanza della società, che provvederà alla relativa gestione. In tutte le fasi è garantita la riservatezza delle informazioni e la tutela dell'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte.

2.12.5 Precauzioni per la tutela del segnalante

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto.

Coloro che ricevono o sono comunque coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza della informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve altre forme di responsabilità previste dalla legge.

2.12.6 Attività di accertamento

Ricevuta la segnalazione, questa deve essere gestita dall'Organismo di Vigilanza.

Tale Organo, nell'ambito dei propri rispettivi compiti, nel rispetto della massima riservatezza e del principio di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione orale del

Segnalante e di altre persone (indicate dal Segnalante) in grado di riferire sugli episodi rappresentati. Tali audizioni potranno eventualmente avvenire in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'ente, al fine di garantire la massima riservatezza.

La segnalazione (che, allo scopo, subirà un processo di anonimizzazione e sarà oscurata in corrispondenza dei dati identificativi del Segnalante) potrà essere trasmessa, a cura dei membri dell'Organismo di Vigilanza, ad altri soggetti interessati per consentire le valutazioni del caso e la formulazione di proposte in ordine alle iniziative da intraprendersi.

Qualora la segnalazione risulti priva di fondamento, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare, civile e/o penale nei confronti del Segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della denuncia.

Qualora, invece, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- ad informare la Direzione dell'ente per le azioni che, nel caso concreto, si rendessero necessarie a tutela dell'ente medesimo;
- a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura organizzativa di afferenza dell'autore della violazione rilevata per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare;
- il responsabile dell'Ufficio disciplinare, se del caso, potrà attivare d'ufficio il relativo procedimento disciplinare, previa comunicazione al Responsabile della struttura organizzativa di afferenza dell'autore della violazione;
- a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, nelle fattispecie più gravi, e se sussistono i presupposti di legge;
- ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

2.12.7 Divieto di discriminazione del segnalante

Nei confronti del Segnalante non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2.12.8 Azione di sensibilizzazione e formazione


L'Ente promuove un'efficace azione di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e sugli obblighi relativi alla segnalazione di illecito.

2.12.9 Le segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione nel caso in cui da esse emergano fatti adeguatamente circostanziati che è possibile relazionare a situazioni e contesti determinati.

3. Organismo di vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b, del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, sia

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3- 02/2022
		Pagina 23 di 170

affidato ad un organismo del Consorzio, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

MODELLO


Ed. 3- 02/2022

Pagina 24 di 170

Parte Speciale A (P.S. A) - Reati contro la pubblica amministrazione

ai sensi del artt. 24 – 25 ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla “Responsabilità Amministrativa delle Imprese”

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 25 di 170

La “parte speciale” è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato così come individuati negli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001.

Di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le “macro aree” sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i protocolli di prevenzione attuati all’interno del Consorzio. Infine, vengono riportati anche i c.d. “processi strumentali”, i “principi generali di comportamento” e i “compiti dell’Organismo di Vigilanza”.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al D. Lgs. 231/2001”.

Premessa

Preliminare all’analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, è la definizione delle nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Con la riforma del 1990 è stata accolta una nozione di pubblico ufficiale e d’incaricato di pubblico servizio di tipo “oggettivo”, che comporta una difficile valutazione, “caso per caso”, delle singole funzioni ed attività aziendali sia per determinare la qualificazione del soggetto all’uopo assegnato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) e sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo. Ne discende che possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto qualifiche soggettive diverse, a fini penalistici.

Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

- *la qualifica di pubblico ufficiale, va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;*
- *sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d’ordine, né prestino opera meramente materiale.*

1. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 della Legge)


Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati negli sopra menzionati:

art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

art. 25 – Delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione:

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 27 di 170

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

L'art. 24 ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

2-bis. *Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*

3. *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

L'art. 25 ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

5-bis. *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

I reati di cui all'art. 24 (rif. artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p. e all'art. 25 rif. 321 – 322 c.p; Art.2 L.898/1986) sono reati comuni dolosi realizzabili da "chiunque" purché si trovi, rispetto all'ente, in uno delle posizioni individuate nell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).

I reati di cui all'art. 25 (rif. artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis c.p.) sono reati dolosi realizzabili:

- dal soggetto qualificato (art. 322-bis), pubblico ufficiale (artt. 314, 316,318, 319, 319-ter, 319-quater e 320) o incaricato di pubblico servizio (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320,323);
- da chiunque (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater co. 2 e 320) purché si trovi nelle menzionate condizioni dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001.

2. Aree di attività a rischio

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

In via generale aree a rischio sono identificabili tutte le aree:

- a) in quanto riferite nel Modello Organizzativo Gestionale;
- b) in quanto in relazione diretta o indiretta con le Pubbliche Amministrazioni nazionali ed europee.

Di seguito sono indicate le aree aziendali a rischio reato in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre il Consorzio a responsabilità ai sensi del Decreto.

Nello specifico si possono configurare le seguenti aree:

- Approvvigionamento – acquisti – investimenti:
 - Approvvigionamento di:
 - materiali;
 - servizi di manutenzione;
 - prestazioni professionali;
 - intermediazioni.
 - Investimenti e spese realizzati con fondi pubblici
Attività di richiesta, ottenimento, gestione e contabilizzazione di contributi, finanziamenti, sovvenzioni da parte dello Stato, qualsiasi altro ente pubblico, Unione europea, impiegati per la realizzazione di investimenti produttivi, innovazioni tecnologiche, ricerca e sviluppo di un prodotto o sistemi produttivi, formazione del personale.
In particolare:

- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri (con riguardo in questo caso al rischio-paese e alle condizioni di trasparenza) per l'assegnazione di commesse (ad esempio di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (quali complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni simili caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo;
 - partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
 - partecipazione a procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della P.A.;
 - operazioni transattive di acquisto/vendita, somministrazione o fornitura di qualsivoglia servizio o consulenza nei confronti della P.A.;
 - intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti il Consorzio, in particolare quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per il Consorzio stesso.
- Commerciale – vendite:
 - Partecipazioni a gare ed appalti pubblici
 - Finanza – tesoreria:

Tale area a rischio si articola nella gestione dei seguenti aspetti:

 - gestione dei flussi finanziari;
 - gestione dei fondi aziendali;
 - impiego di disponibilità liquide;
 - partecipazioni societarie.
 - Amministrazione – legale – affari societari:

Per quanto riguarda l'area amministrazione – legale – affari societari vi è:

 - attività di registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili;
 - controllo di gestione;
 - redazione del bilancio, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - tenuta dei libri sociali;
 - operazioni sull'integrità del capitale sociale;
 - rapporti con società di revisione e Collegio sindacale.
 - Gestione dei sistemi informativi:

Attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.
 - Risorse umane:

Tutte quelle attività relative alla ricerca, selezione, assunzione, gestione del personale dipendente.

3. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti “Esponenti Aziendali” di CODEAL nelle aree di attività a rischio sopra elencate, nonché dai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella Legge.

4. Principi generali di comportamento per le aree a rischio

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- l'attribuzione dei poteri di rappresentanza del Consorzio e di sottoscrizione dei contratti tramite specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 della Legge);
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- promettere od offrire ai pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio, dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, pagamenti, beni o altre utilità per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro

familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio e i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio, come peraltro stabilito dalle procedure e dalle politiche aziendali esistenti;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
- gli eventuali accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto e con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto.

5. Protocolli specifici

Per le operazioni di richiesta e rilascio di autorizzazioni e concessioni e di presentazione di documentazione e di certificazioni alla Pubblica Amministrazione, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- possano intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione esclusivamente i soggetti identificati e incaricati a tal fine dal Consorzio;
- tutti i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri, in base a procure generali/speciali;
- il Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione con la Pubblica Amministrazione:
 - identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la Pubblica Amministrazione siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;

- autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti il Consorzio destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione;
- verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dal Consorzio per ottenere il rilascio di autorizzazioni o concessioni siano complete e veritiere.

Per le operazioni di richiesta e gestione, anche tramite soggetti terzi, di finanziamenti agevolati, erogazioni e contributi di natura pubblica, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere il finanziamento siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- l'impiego delle risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico sia destinato esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;
- l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto.

Per le operazioni di gestione delle verifiche ispettive da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- alle ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative partecipino solo il Responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione e i soggetti da quest' ultimo espressamente incaricati;
- a seguito del procedimento ispettivo sia redatto apposito verbale;
- il Responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione informi l'O.d.V. del procedimento di ispezione e trasmetta copia dei verbali del procedimento ispettivo;
- copia dei verbali di ispezione sia conservata a cura di ogni Direzione, per ambito di competenza.

Per le operazioni relative alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i protocolli di prevenzione prevedono che:


- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare il Consorzio o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- il Consorzio conferisca la rappresentanza legale attraverso idonea procura;
- il Consorzio assuma un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie;
- il Consorzio scelga il consulente legale sulla base di criteri di professionalità e competenza;
- tutte le dichiarazioni rese ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria da parte dei destinatari del Modello rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
- il consulente legale prenda visione del presente Modello e accetti di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute;
- la corresponsione dei compensi ai consulenti avvenga sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte che consenta di valutare la conformità dell'onorario al valore della prestazione resa.

Per le operazioni relative alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per la gestione fiscale e tributaria i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia garantito il principio della separazione delle funzioni: l'emissione delle fatture e dei documenti contabili deve essere effettuata da soggetti diversi da quelli che li controllano, da quelli che monitorano il credito dei clienti e da quelli che eseguono le registrazioni contabili relative alla fatturazione e all'incasso;
- il personale del Consorzio assuma un comportamento collaborativo con l'Amministrazione Finanziaria. In particolare, oltre a comportamenti volti alla trasparenza ed alla chiarezza, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
- sia deputato ad avere contatti con l'Amministrazione Finanziaria unicamente il personale espressamente autorizzato e incaricato.

Per le operazioni di selezione e gestione dei rapporti con consulenti, agenti, promotori o partner commerciali, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i consulenti esterni siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'individuazione di consulenti esterni sia sempre motivata dalla funzione aziendale competente per la selezione;
- la nomina dei consulenti avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dal Consorzio;
- l'incarico a consulenti esterni sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- al termine dell'incarico sia richiesto al consulente/professionista di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la funzione richiedente certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- i contratti che regolano i rapporti con consulenti, agenti, promotori prevedano apposite clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, agenti, promotori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese al Consorzio o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- la scelta di partner commerciali avvenga preferibilmente nell'ambito di soggetti già accreditati presso il Consorzio o comunque previa verifica della loro reputazione e affidabilità sul mercato, nonché della loro adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello del Consorzio;
- al momento della stipula di contratti o di accordi con terze parti, il Consorzio comunichi ai suoi interlocutori commerciali il proprio Codice Etico e il proprio Modello;
- i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa del Consorzio, del Codice Etico e del presente Modello, nonché, qualora ritenuto opportuno, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza del Consorzio le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 34 di 170

Per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie, alla gestione delle note spese, alla gestione delle attività di marketing, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione;
- per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, possa stabilire – o modificare, se necessario – una procedura di firma congiunta. Di tale modifica è data informazione all'O.d.V.;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- gli incassi e i pagamenti del Consorzio siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- nessun pagamento possa essere effettuato in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione Amministrativa del Consorzio;
- il Consorzio si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale del Consorzio. Il rimborso delle spese sostenute sia richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- sia individuato il responsabile che autorizza ex ante o ex post le note spese ai soggetti richiedenti;
- le concessioni di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni abbiano delle soglie di valore massimo definite nelle procedure aziendali;
- le sponsorizzazioni siano dirette ad accrescere e a promuovere l'immagine e la cultura del Consorzio;
- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate, anche con la descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti e del relativo valore;
- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.

Per le operazioni di selezione e assunzione del personale, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia definito un budget degli organici approvato dagli enti competenti;
- per le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget, le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale formalizzino e motivino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica, e tale richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;

- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le attitudini etico-comportamentali degli stessi;
- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui sia garantita l'archiviazione a cura della Direzione Risorse Umane;
- nella fase di assunzione del personale siano preventivamente valutati eventuali precedenti penali della persona selezionata;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione.

Per le operazioni relative alla gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario e sia autorizzata dalla funzione competente;
- siano identificati i beni strumentali e le utilità aziendali concessi (ad es. personal computer, telefono cellulare, ecc.);
- venga mantenuto un inventario aggiornato dei beni attribuiti agli assegnatari;
- siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
- siano stabilite le modalità di restituzione dei beni in caso di dimissioni/licenziamento.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del MOG da un punto di vista generale sono:

- individuazione tipologia di Società per la verifica del presupposto del reato;
- verifica della predisposizione del Modello e codice etico;
- verifica dell'adozione del sistema delle "deleghe" e del rispetto delle procedure;
- identificazione dei responsabili di funzione;
- individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare.

Per quanto riguarda i compiti dell'O.d.V., generali del reato presupposto artt. 24 e 25, della presente Parte Speciale, in materia di reati contro Pubblica Amministrazione, sono:

- individuazione del soggetto "Pubblica Amministrazione " con i quali l'impresa intrattiene rapporti, tenendo presente la differenza tra P.A. diretta, gli organi dello Stato che svolgono attività amministrativa e P.A. indiretta, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) e istituzionali (CONI, INPS, CNR, ENEA, ecc.);
- individuazione dei soggetti incaricati ad intrattenere i singoli rapporti di rettamente con la Pubblica Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione, con cadenza periodica annuale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti emergessero elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione, affinché a sua volta riferisca al Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

MODELLO


Ed. 3- 02/2022

Pagina 37 di 170

Parte Speciale B (P.S. B) - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

ai sensi del art. 24-bis e 25-novies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 38 di 170

Premessa

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati di natura informatica e alla violazione dei diritti d'autore.

Ai fini della trattazione complessiva, la presente Parte Speciale analizza le tipologie di condotta criminosa e le misure di prevenzione adottate da CODEAL sia in riferimento ai reati informatici che a quelli di violazione dei diritti d'autore.

In senso stretto sia i reati informatici e trattamento illecito dei dati (previsti dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, inserito dalla L. 18/3/2008 n. 48 all'art. 7) sia i delitti in materia di violazione del diritto d'autore connessi alla sfera dell'utilizzo di strumenti informatici, (previsti dall'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 all'art. 15).

1. La tipologia dei delitti trattati ex artt. 24-bis e 25-novies

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli sopra menzionati:

- art. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati:
 - o Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
 - o Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
 - o Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici ^[L]_[SEP] telematici (art. 615-quater c.p.)
 - o Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a ^[L]_[SEP] danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- ^[L]_[SEP]quinquies c.p.)
 - o Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni ^[L]_[SEP] informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
 - o Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
 - o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- ^[L]_[SEP]bis c.p.)
 - o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
 - o Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
 - o Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. ^[L]_[SEP]635-quinquies c.p.)
 - o Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Art. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:
 - o protezione dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, L. 633/1941);
 - o il software e le banche dati (art. 171-bis L. 633/1941);
 - o abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione (art. 171-ter L. 633/1941);
 - o Contrassegno SIAE – omissione della comunicazione – falsa comunicazione (art. 171-septies L. 633/1941);
 - o decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies L. 633/1941);
 - o sanzioni accessorie (art. 174-quinquies L. 633/1941).

L'art. 24-bis ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (2)

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

L'art. 25-novies ex D. Lgs. 231/2001:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

I delitti in oggetto sono reati comuni dolosi realizzabili da "chiunque". Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente il soggetto agente deve ricoprire una delle posizioni individuate nell'art. 5:

- persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).

Per documento informatico, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del D. Lgs. 82/2005 (c.d. "codice dell'amministrazione digitale"), si deve intendere " la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Per la configurabilità del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico è necessario che lo stesso sia protetto da misure di sicurezza. Sotto questo profilo è sufficiente che il sistema sia dotato di una password per l'accesso.

Il reato è configurabile anche quando i codici di accesso siano utilizzati da un soggetto temporaneamente legittimato (es.: dipendente, socio) ma per finalità diverse da quelle consentite (es.: prelievo dell'archivio clienti per intraprendere un'attività concorrenziale). È evidente che ciò che interessa ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, non è il reato commesso ai danni della società ma quello che potrebbe essere commesso nell'interesse o a vantaggio della società.

Per quanto concerne il reato di danneggiamento di sistemi informatici è sufficiente creare un ostacolo al corretto funzionamento (es.: virus ma anche altre alterazioni o interventi che provochino anche solo un significativo rallentamento della sua funzionalità).

Infine, occorre segnalare che il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche è configurabile esclusivamente in caso di comunicazioni in fase di trasmissione, atteso che la comunicazione in senso "statico" (per esempio l'e-mail già

scaricata dal programma di posta elettronica) è tutelata penalmente dall'art. 616 c.p. in materia di segretezza della corrispondenza, che però non rileva per la responsabilità amministrativa degli enti.

Il reato di frode informatica si riferisce, secondo l'art 24-bis del D. Lgs. 231/2001, anche a parti lese diverse dalla Pubblica Amministrazione, (prevista dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001). L'aggravante per utilizzo illecito di identità digitali è connessa a condotte illecite di accesso abusivo in generale.

Occorre considerare, nell'ottica della prevenzione del rischio della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, che la presenza di interesse o vantaggio dell'ente nel verificarsi del reato, implica che lo schema comportamentale illecito usualmente riguardi soggetti che utilizzano a beneficio del nuovo ente di appartenenza informazioni di illecita provenienza da enti di appartenenza precedente, o comunque terzi.

Di impatto immediatamente non alto il rischio di responsabilità amministrativa derivante di uso illecito di carte di credito o debito nelle operazioni aziendali, visto che i possibili modelli di comportamento illecito, con vantaggio o interesse dell'ente, appaiono relativamente poco frequenti.

Di notevole rilevanza la responsabilità derivante dai reati presupposto, con caratteristica di delitto, relativi all'illecito trattamento dei dati ed alle comunicazioni, e notificazioni al Garante, nonché osservanza dei relativi provvedimenti.

In sintesi (la trattazione del "sistema privacy" richiede naturalmente diversa e più ampia esposizione) l'osservanza delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali, e la sua traduzione in adeguate componenti del modello organizzativo gestionale sono parte essenziale del sistema di prevenzione di reati presupposto e costituiscono la base per le garanzie esimenti la responsabilità dell'ente.

Occorre sottolineare che il delitto di trattamento illecito di dati (art. 167) è strutturato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, come reato a dolo specifico. Ciò significa che non tutte le violazioni delle norme speciali richiamate nell'art. 167 rilevano sotto il profilo penale ma solo quelle commesse al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno.

Il rischio relativo a delitti informatici riguarda le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione. Le attività nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti è la gestione e l'utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali (c.d. "patrimonio informativo") attraverso qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati.

Aggiornamento:

Il Decreto Legge 2019 n. 105 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un'altra ipotesi di reato presupposto, ex D.Lgs. 231/2001 introducendo il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

In particolare la normativa prevede che "Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".

Per l'ampliamento dell'elenco dei reati presupposto in materia di sicurezza cybernetica e i dovuti chiarimenti sulla nuova normativa, si dovrà, attendere le indicazioni che saranno contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), che sarà adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il primo dei quattro DPCM attuativi del Perimetro di sicurezza nazionale cybernetica, per l'esattezza il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, "Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cybernetica".

Il provvedimento, entrato in vigore il 5 novembre 2020, definisce le regole del Perimetro nazionale di sicurezza cybernetica e stabilisce i parametri con cui sono individuati i soggetti che si occupano di funzioni vitali per l'Italia.

I reati ai quali fa riferimento l'art. 25-novies sono reati comuni dolosi realizzabili da "chiunque" (anche se in taluni casi nell'ambito dell'esercizio di determinate attività) purché si trovi, rispetto all'ente, in una delle posizioni individuate nell'art. 5 e quindi:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).

L'ente non risponde se i soggetti sopra indicati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.


I reati in esame sono contenuti dalla L. 633/41 (c.d. "legge sul diritto d'autore") e sono stati inseriti tra i reati presupposto ex D. Lgs. 231 dalla L. 99/2009.

La commissione delle fattispecie esaminate prevede per l'ente sanzioni pecuniarie che possono arrivare sino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.

2. Aree di attività a rischio relative all'art. 24-bis

Le attività di rischio si possono vedere sotto una duplice prospettiva:

- secondo organigramma e funzionigramma;
- per processi e ambienti, secondo il tipo di reato.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 43 di 170

Di seguito si andranno a schematizzare le aree di rischio suddivise come detto sopra.

2.1. Secondo organigramma e funzionigramma

In via generale aree a rischio sono identificabili tutte le aree:

- a) in quanto riferite nel Modello organizzativo gestionale;
- b) in quanto accedano ai sistemi IT aziendali;
- c) in quanto coinvolte nel sistema privacy (norme, processi, dati, asset).

Nel dettaglio si possono configurare le seguenti aree di rischio:

- Corporate governance e direzione generale:
 - gestione documenti informatici;
 - gestione dati riservati;
 - gestione credenziali e certificati digitali.
- Amministrazione – legale – affari societari:
 - gestione documenti in formatici;
 - gestione dati riservati;
 - gestione credenziali e certificati digitali per comunicazioni a uffici pubblici.
- Finanza e controllo:
 - processi di pagamento, incasso e cash management in generale;
 - accesso a sistemi di banche e istituzioni finanziarie, e ai relativi fornitori di servizi telematici e di comunicazione.
- Commerciale e vendite:
 - accesso a sistemi di clienti e partner commerciali;
 - gestione documenti informatici.
- Ricerca e sviluppo:
 - accesso a sistemi esterni;
 - gestione documenti in formatici;
 - gestione dati riservati;
 - gestione credenziali e certificati digitali.
- Risorse umane:
 - gestione dati riservati, sensibili.
- Approvvigionamento e acquisti:
 - accesso a sistemi di fornitori e partner commerciali;
 - gestione credenziali e certificati digitali per accesso a gare e processi di e-procurement;
 - gestione documenti informatici;
 - utilizzo di carte di credito e pagamento aziendali per processi di procurement.
- Produzione e logistica:
 - accesso a sistemi di fornitori, clienti e partner commerciali;
 - gestione credenziali e certificati digitali per comunicazioni a uffici pubblici.
- Sicurezza fisica:
 - presidio e protezione fisica infrastrutture ICT.
- Gestione dei sistemi informativi:
 - presidio e protezione logica sistemi IT;
 - gestione documenti informatici;

- gestione credenziali di accesso ai sistemi IT interni, esterni;
- gestione procedure assegnazione credenziali e certificati digitali.

2.2. Per processi e ambienti, secondo il tipo di reato

Di seguito si elencano le aree di rischio con particolare attenzione ai processi e all'ambiente aziendale ove i reati possono essere commessi:

- Falsità di documenti informatici (art. 491-bis):
 - Presenza di documenti in informatici nei processi:
 - dell'ente;
 - di enti esterni cui vi è prassi di accesso.
- Reati connessi all'accesso (art. 615-ter, art. 615-quater):
 - presenza di ambienti di accesso dall'esterno al sistema da parte di soggetti esterni all'organizzazione dell'ente (es. siti web informativi, di e-commerce; di consultazione ed interazione);
 - presenza di ambienti di accesso dall'esterno da parte di soggetti appartenenti all'organizzazione dell'ente (es. reti private virtuali, o "VPN", che consentono di accedere ai sistemi interni dell'ente);
 - prassi nei processi dell'ente di accesso a ambienti informatici e telematici interni;
 - prassi nei processi dell'ente di accesso a ambienti informatici e telematici esterni.
- Reati di intercettazione, interruzione, impedimento di comunicazioni (art. 611-quater, art. 611-quinquies):
 - i presupposti sono gli stessi dei reati di accesso
- Reati di danno a sistemi informatici e telematici in senso lato (art. 615-quinquies – virus informatici e simili, art. 635-bis, art.635-quater – danneggiamento a soggetti privati e art. 635-ter, art.635-quinquies – danneggiamento a soggetti pubblici o di pubblica utilità):
 - i presupposti sono gli stessi dei reati di accesso
- Frode informatica:
 - Frode informatica (art. 640-ter):
 - i presupposti sono gli stessi dei reati di accesso;
 - in particolare occorre considerare l'aggravante dell'uso di identità digitali, possibile conseguenza dell'accesso abusivo.
 - Frode informatica del certificatore (art. 640-quinquies):
 - sussistenza dello status di ente certificatore inserito nell'elenco dei certificatori accreditati ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni
 Il reato può essere commesso in concorso.
- Uso illecito di carte di credito o pagamento (art. 55 co. 9 del D. Lgs. 231/2007):
 - utilizzo di carte di credito o pagamento per operazioni aziendali di fornitura o regolamento in generale.
- Trattamento illecito dei dati:
 - Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 167 – 172 del D. Lgs. 196/2003):
 - l'intero "sistema privacy": sue norme interne, processi, misure protettive, controlli e procedura di gestione delle controversie e delle interazioni con il Garante.

3. Aree di attività a rischio relative all'art. 25-novies

I reati sopra considerati, relativi all'art. 25-novies, hanno come presupposto la violazione dei diritti di autore.

In via generale aree a rischio sono identificabili tutte le aree:

- a) in quanto riferite nel Modello Organizzativo Gestionale;
- b) in quanto in relazione diretta o indiretta, in ambito produttivo o commerciale, con i diritti di autore.

Di seguito sono indicate le aree aziendali a rischio reato in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre il Consorzio a responsabilità ai sensi del Decreto.

Nello specifico si possono configurare le seguenti aree:

- Area legale:
 - utilizzazione economica dell'opera:
 - rapporti contrattuali sottostanti concessioni di diritti di:
 - pubblicazione;
 - riproduzione;
 - trascrizione;
 - esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico;
 - diffusione;
 - distribuzione;
 - traduzione, elaborazione, pubblicazione in raccolta;
 - noleggio o dazione in prestito;
 - modifica;
 - esistenza dei diritti /procedure adottate per ricerca "novità"/"anteriorità"
 - protezione dei diritti d'autore.
- Area finanziaria:
 - gestione dei flussi finanziari;
 - gestione dei fondi aziendali.
- Area ricerca & sviluppo:
 - tutela dei diritti d 'autore (propri);
 - uso di diritti d'autore (altrui);
 - adempimenti relativi a registrazione – pagamento diritti – SIAE.
- Area della comunicazione esterna:
 - gestione dei sistemi che rendono accessibile dall'esterno l'attività esercitata (e-commerce, siti web aziendali, etc.).
- Area della sicurezza informatica:

Attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione, la conservazione e l'archiviazione di dati aziendali riservati.

Canali multimediali che consentono la diffusione di opere protette da diritti d 'autore tramite sistemi informatici (brani musicali, e-book, podcasting, ecc.).
- Risorse umane:

- attività relative alla ricerca, selezione, assunzione, formazione, gestione del Personale dipendente;
- gestione delle risorse umane esterne (Agenti, rappresentanti, collaboratori).

4. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti, “Esponenti Aziendali”, di CODEAL nelle aree di attività a rischio sopra elencate, nonché dai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella Legge.

5. Principi generali di comportamento

A tutti i destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente divenirlo.

Tutti gli operatori coinvolti nelle aree “a rischio reato” (par. 2 della presente Parte Speciale) sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto dei principi di comportamento definiti sia dal Codice Etico adottato dal Consorzio (All. 1 del MOG 231/2011) che a quanto disposto da ulteriori documenti che verranno menzionati nel paragrafo 6 della presente Parte Speciale.

Sul piano generale si identificano:

- i trattamenti dei dati personali svolti all’interno della struttura;
- le competenze e le responsabilità delle strutture e del personale preposto al trattamento dei dati personali
- le tipologie e la gravità dei rischi incombenti sul trattamento
- le misure di sicurezza adottate per contrastare i rischi rilevati
- i criteri e le procedure per il salvataggio ed il ripristino dei dati
- la pianificazione degli interventi formativi in materia di trattamento dei dati
- i trattamenti dei dati personali affidati a strutture esterne

La predisposizione ed il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno, quale insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività, rappresenta la migliore risposta per la prevenzione dei rischi.

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, in considerazione dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell’elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario

richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, CODEAL ha definito un sistema di sicurezza atto ad evitare e dissuadere ogni genere di azione che possa minare la sicurezza informatica della struttura.

6. Protocolli specifici

6.1. Norme di comportamento per l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali

Le norme di comportamento, da parte dei dipendenti e dei collaboratori di CODEAL, per l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dal Consorzio, sono state determinate dal Disciplinare Tecnico e sono supportate da adeguato sistema sanzionatorio che, in applicazione delle procedure di legge e di contratto collettivo, permette di disporre la sospensione o l'esclusione dell'utente dall'uso delle risorse informatiche, applicando nei confronti del lavoratore che ha violato i propri doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà, le sanzioni disciplinari commisurate alla gravità della infrazione.

6.2. Sistema di autenticazione

Il Consorzio ha introdotto un sistema di autenticazione degli incaricati e dei responsabili che hanno accesso ai dati che serve a garantire un accesso limitato agli operatori incaricati del trattamento degli stessi.

Il sistema di autenticazione prevede che:

- Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato ad una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo (ID e PASSWORD) oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato (Smart Card), eventualmente associati ad un codice identificativo o a una parola chiave.
- Ad ogni incaricato si possono assegnare una o più credenziali per l'autenticazione.
- Se il sistema di autenticazione richiede una parola chiave, quest'ultima deve essere composta da almeno otto caratteri (possibilmente alfanumerici) oppure nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta da un numero di caratteri pari al massimo consentito. La parola chiave non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo. La parola chiave deve essere cambiata almeno ogni sei mesi e nel caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari ogni tre. Il codice di identificazione, dove utilizzato non può essere assegnato ad altri incaricati neppure in tempi diversi.
- Le credenziali di autenticazione se non utilizzate da almeno sei mesi devono essere disattivate (ad esclusione di quelle preventivamente autorizzate per scopi di gestione tecnica); lo stesso provvedimento vale per le credenziali degli incaricati che perdono la qualità che consente loro di accedere ai dati.
- Quando l'accesso ai dati è consentito esclusivamente mediante uso della credenziale di autenticazione, sono impartite preventive disposizioni scritte volte a garantire la disponibilità dei dati in caso di prolungata assenza da parte dell'incaricato e si renda indispensabile intervenire per necessità di operatività e di sicurezza. In questo caso la custodia delle copie delle credenziali è destinata a soggetti preventivamente incaricati.

Periodicamente, almeno annualmente, deve essere verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione delle credenziali di autenticazione e conseguentemente stilata una lista degli incaricati che può essere redatta per classi omogenee di incarico.

6.3. Dati informatici

I dati devono essere protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi mediante l'attivazione di idonei strumenti (Firewall e Antivirus) da aggiornare con cadenza almeno semestrale; inoltre devono essere aggiornati i programmi volti a prevenire la vulnerabilità dei sistemi elettronici (Antivirus) e a correggerne difetti; questi aggiornamenti devono essere effettuati almeno con cadenza annuale e nel caso si tratti di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è semestrale.

6.4. Utilizzo di strumenti informatici

È consentito l'utilizzo dei soli strumenti informatici posti a disposizione dei destinatari da parte del Consorzio.

È tassativamente vietata l'applicazione di hardware e/o software non fornito dalle competenti funzioni del Consorzio.

6.5. Posta elettronica aziendale

L'utilizzo dei programmi di posta elettronica aziendale è concesso al fine esclusivo di condividere informazioni dal contenuto strettamente professionale, nell'esercizio delle mansioni affidate.

Sono vietati i messaggi di contenuto oltraggioso e discriminatorio, idonei a integrare violazioni di sicurezza, a diffondere e/o comunicare senza autorizzazione informazioni a terzi, per compiere o consentire attività di spamming, phishing o altri illeciti.

Non è consentito comunicare a terzi dati o informazioni inerenti il personale o l'Azienda, se ciò non rientra nelle ordinarie mansioni affidate, salvo formale autorizzazione.

Le comunicazioni private non sono consentite.


Per la corrispondenza privata può essere consentito accedere alla propria casella di posta elettronica privata sul Web.

È vietato utilizzare l'indirizzo di posta elettronica aziendale per registrarsi e partecipare a siti e applicazioni Web, forum, rubriche o mailing list, non legati all'attività lavorativa e non preventivamente e formalmente autorizzati.

6.6. Navigazione Internet

La navigazione Internet, utilizzando strumenti informatici aziendali, è consentita ai soli utenti abilitati, per scopi strettamente professionali, verso siti WEB istituzionali e/o consentiti dall'Azienda, anche attraverso l'applicazione di filtri preventivi.

Deve essere evitato qualsiasi comportamento idoneo a integrare violazioni del segreto professionale e degli obblighi di riservatezza contrattuali o normativi, della sicurezza dei dati e dei sistemi, oltre a qualsiasi altro utilizzo dell'accesso Internet per scopi illeciti.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 49 di 170

I collegamenti al mondo Internet devono durare il minor tempo possibile, tenuto conto della mansione affidata.

In generale, non è consentito:

- accedere a siti non compatibili con l'attività lavorativa;
- partecipare a chat e forum;
- registrarsi e/o intrattenersi su blog, social network e simili;
- sottoscrivere abbonamenti, offerte e promozioni commerciali;
- rispondere ad inserzioni pubblicitarie e sondaggi, partecipare ad aste on-line, acquistare per sé programmi e licenze, prodotti o servizi, effettuare transazioni finanziarie personali di qualsiasi tipo.

È vietato scaricare software, file o altro materiale da siti non pertinenti o non consentiti; installare e utilizzare tecnologia per la distribuzione e la condivisione di file su Internet.

Solo gli utenti autorizzati (nell'ambito delle mansioni affidate e secondo le procedure indicate dall'azienda) possono inviare e ricevere documenti elettronici, fornire dati, effettuare pagamenti o concludere transazioni commerciali.

7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con gli addetti preposti ai Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

Per il perseguimento di tale scopo, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

In merito ai controlli svolti, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste dal Modello di Organizzazione.

All'Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente comunicati:

- gli aggiornamenti e le modifiche apportati alla struttura societaria, alle figure apicali ed alle altre procedure che definiscono le attività informatiche aziendali;
- le anomalie rilevate nell'ambito delle azioni di monitoraggio svolte sulle procedure informatiche.

Il Responsabile dei Sistemi Informativi trasmette all'Organismo di Vigilanza una relazione periodica concernente gli esiti delle attività di monitoraggio e controllo attuate.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

MODELLO

Ed. 3- 02/2022

Pagina 50 di 170

Parte Speciale C (P.S. C) - Reati societari

ai sensi del art. 25-ter ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Premessa

La “parte speciale” è dedicata alla trattazione dei reati societari così come individuati nell’art. 25-ter ex D. Lgs. n. 231/2001.

Di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001”.

La tipologia dei reati ex art. 25-ter

Per quanto riguarda la presente Parte speciale, si riporta di seguito l’elenco dei reati contemplati negli sopra menzionati:

- Art. 25-ter – Reati societari:
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 modificato dalla L. n. 3/2019]
 - Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

L’art. 25-ter ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) lettera abrogata;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

1. Aree di attività a rischio

In via generale aree a rischio sono identificabili tutte le aree:

- in quanto riferite nel Modello Organizzativo Gestionale;

Di seguito sono indicate le aree aziendali a rischio reato in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre il Consorzio a responsabilità ai sensi del Decreto.

Nello specifico si possono configurare le seguenti aree:

- Area finanziaria:
 - gestione dei flussi finanziari;
 - gestione dei fondi aziendali;
 - impiego di disponibilità liquide;
 - partecipazioni societarie.
- Area amministrazione – legale – affari societari:
 - attività di registrazione, verifica e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili;
 - controllo di gestione;
 - redazione del bilancio, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - tenuta dei libri sociali;
 - operazioni sull'integrità del capitale sociale;
 - rapporti con società di revisione;
 - rapporti con Collegio sindacale.
- Corporate governance e direzione generale:
 - relazioni fra Alta Direzione, Consiglio di Amministrazione e azionisti;
 - struttura organizzativa, sistema dei controlli interni, procedure deliberative;
 - funzionamento degli organi di governo e di controllo, interrelazioni e rapporto con la struttura direzionale.

2. Destinatari della parte speciale

I destinatari della presente Parte speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice, ed in via generale sono configurabili nei seguenti soggetti attivi:

- amministratori, anche di fatto, soggetti equiparati ex art. 2639 c.c., direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e liquidatori;
- in concorso: persone sottoposte alla vigilanza dei soggetti attivi;
- l'art. 25-ter esclude dal novero dei soggetti attivi la figura dei sindaci ad eccezione fatta per il co. 1 lett. s-bis) che si riferisce all'art. 2635 co. 3 c.c. (corruzione tra privati).

3. Principi generali di comportamento

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarli.

La presente Parte speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento del Consorzio e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

4. Protocolli specifici

4.1. Gestione societaria e formazione del bilancio

Nell'ambito del processo di gestione societaria e di formazione del bilancio d'esercizio a tutti i destinatari è fatto tassativo divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio e del gruppo di appartenenza;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente compresa fra quelle qui di seguito descritte;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di Società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione del Consorzio, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dell'eventuale Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Consorzio;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

4.2. Scritture contabili

Per quanto riguarda le evidenze finanziarie e contabili del Consorzio, esse devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili e riflettere la natura dell'operazione di cui si tratta, nel rispetto della sua struttura gerarchica ed organizzativa.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti idonei documentazione che consenta una agevole registrazione contabile e la ricostruzione accurata dell'operazione e delle relative responsabilità.

La tenuta dei libri contabili deve avvenire secondo criteri di correttezza e di pieno rispetto delle norme di legge e nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può esservi inserita per alcuna ragione.

Nessun destinatario può impegnarsi in attività che determinino un tale illecito, anche se su richiesta di un superiore.

Il Consorzio assicura il rispetto dei principi di veridicità e correttezza nella redazione di qualsiasi documento giuridicamente rilevante, nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari.

La trasparenza contabile è assicurata anche dal controllo contabile e dalla attenta valutazione dei risultati esposti nelle relazioni.

4.3. Pagamenti

Tutti i contratti con i fornitori devono essere definiti per iscritto e con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate. La registrazione delle fatture avviene previo controllo tra le fatture stesse ed i documenti di trasporto (per l'acquisto di beni) ed i contratti/preventivi per le prestazioni di servizio.

Il pagamento avviene sulla base dello scadenziario mensile, dopo autorizzazione del Presidente, Vice Presidente o loro delegato, e vengono effettuati tramite RIBA o bonifico bancario.

Alcuni pagamenti vengono effettuati anche in contanti ma sempre rispettando i limiti imposti dalla normativa antiriciclaggio.

Tutte le operazioni relative ai pagamenti sono svolte dai competenti uffici della società Digilan Soc. Cons. a r.l. con la quale vi è un contratto di service amministrativo. Gli obblighi di Digilan sono elencati nel punto 1 del contratto tra le parti del 01 settembre 2014.

I destinatari che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, controlli incrociati, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

4.4. Incassi

Gli incassi avvengono esclusivamente tramite bonifico bancario il quale è verificato e controllato da Digilan, per via del contratto di service sottoscritto con CODEAL.

4.5. Gestione delle spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza possono essere effettuate esclusivamente dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, o loro delegati. Tali spese vengono effettuato tramite bonifico o assegno bancario, visto che le spese di questo genere possono essere pranzi e cene.

4.6. Gestione delle retribuzioni e del personale

La gestione delle retribuzioni fa parte del processo di generazione delle buste paghe, le quali vengono generate da uno studio di consulenza esterno tramite le ore elaborate dall'ufficio

amministrativo di Digilan in funzione del contratto di service stipulato tra CODEAL e la stessa Digilan. Dopo la generazione delle buste paghe, da parte del consulente esterno, queste vengono inviate all'addetto di Digilan, delegato in funzione del predetto contratto, in modo tale che vengano effettuati i pagamenti degli stipendi. I dipendenti hanno un accesso riservato per la visione delle loro busta paga tramite un riconoscimento tramite username e password.

4.7. Gestione finanziaria

La gestione ordinaria dell'attività finanziarie in mano a Digilan la quale rendiconta al Presidente e Vice Presidente la situazione del Consorzio che in via preventiva hanno deliberato una linea di azione e di comportamento.

4.8. Contratto service amministrativo

CODEAL usufruisce di un contratto di service amministrativo stipulato con Digilan Soc. Cons. a r.l. in data 01 settembre 2014 il quale comprende le attività amministrative di base e non solo. Per maggiori dettagli si rimanda al contratto stesso in essere.


5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- con riferimento al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:
 - monitoraggio sull'efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione di reati di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.
- con riferimento alle altre attività a rischio:
 - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne;
 - in particolare, verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;
 - monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza periodica annuale, al Consiglio di Amministrazione.

Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti della Direzione aziendale, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 58 di 170

all'eventuale Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza dovrà effettuare un report annuale al Consiglio di Amministrazione sullo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e dei rapporti con l'eventuale Collegio Sindacale.

Parte speciale D (P.S. D) - Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

ai sensi del art. 25-septies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

1. La tipologia dei reati ex art. 25-septies ex D. Lgs. 231/2001 e D. Lgs 81/2008

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli sopra menzionati:

- Art. 25-septies – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato L. n. 3/2018]:
 - omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose (art. 590c.p.);

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una rata non superiore a sei mesi.

L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).

L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Con riferimento alle nozioni di "interesse" e di "vantaggio", in considerazione della natura colposa dei reati in oggetto, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che tali requisiti debbano essere collegati non direttamente a tali reati ed all'evento che può realizzarsi (morte o lesioni), bensì alla condotta di violazione delle norme cautelari antinfortunistiche che ha causato il reato colposo; la società potrà quindi rispondere ai sensi del D. Lgs. 231 /2001 dei reati conseguenti alla violazione di norme antinfortunistiche, poste in essere al fine di far risparmiare all'ente determinate spese, ovvero di rendere lo stesso più competitivo sul mercato in assenza di rilevanti costi.

Pur se gli artt. 589 e 590 c.p. individuano quale soggetto attivo "chiunque", occorre ricordare che in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il D. Lgs. 81/2008 individua dettagliatamente i soggetti destinatari degli adempimenti.

Nello specifico, le principali figure che vengono in considerazione sono:

- **datore di lavoro**: *"il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"* (art. 2 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008);
- **dirigente**: *"persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"* (art. 2 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 81/2008);
- **preposto**: *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"* (art. 2 co. 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008);
- **lavoratore**: *"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari"* (art. 2 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008);
- **medico competente**: il medico in possesso di determinati titoli e requisiti professionali individuati dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria (art. 2 co. 1 lett. h) del D. Lgs. 81/2008);
- **progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori**: soggetti tenuti al rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 22, 23 e 24 del D. Lgs. 81/2008.

Con specifico riferimento all'ambito di operatività di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 (Cantieri temporanei o mobili) e di cui al D. Lgs. 163/2006 ed al DPR 207/2010 (regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, recante "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE") vanno altresì individuate le seguenti figure:

- **committente**: *"il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto"* (art. 89 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008);
- **responsabile dei lavori/responsabile del procedimento**: *"soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successivi ve modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento"* (art. 89 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 81/2008);
- **coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera**: *"soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91"* (art. 89 co. 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008);

- coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera: "soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice" (art. 89 co. 1 lett. f) del D. Lgs. 81/2008);
- impresa affidataria: "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese sub appaltatrici o di lavoratori autonomi" (art. 89 co. 1 lett. i) del D. Lgs. 81/2008);
- impresa esecutrice: "impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali" (art. 89 co. 1 lett i-bis) del D. Lgs. 81/2008);
- lavoratore autonomo: "persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione" (art. 89 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 81/2008).

2. Aree di attività a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le macro aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte speciale del Modello, le seguenti:

- tutte le aree.

3. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") di CODEAL, nonché da Collaboratori esterni e Partner (di seguito: "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.

Nello specifico, la presente Parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla sicurezza sul luogo di lavoro, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice etico;

i documenti fondamentali del Sistema di Gestione della Sicurezza.

4. Principi generali di comportamento

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo decisionale del Consorzio che definisce le strategie Aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione definisce, nell'organigramma, il quadro dei compiti e delle responsabilità per quanto riguarda le attività di prevenzione e sicurezza e la gestione del Consorzio.

Il Presidente attribuisce formalmente le responsabilità per le attività inerenti la sicurezza, con procura speciale e/o delega, sottoscritta per accettazione dagli interessati.

Il Presidente fornisce le risorse umane, le tecnologie, le risorse finanziarie e le competenze specialistiche per attuare e controllare efficacemente il Sistema di gestione.

Il Presidente, nel caso in cui il Consorzio assumerà personale dipendente, nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) il quale ha il compito di COORDINARE IL Servizio di Prevenzione e Protezione ed aiutare il Datore di Lavoro ad individuare le misure di tutela da attuare nelle attività svolte dalla cooperativa. Tali misure sono indicate nel DVR e nelle procedure.

Il Presidente incaricherà dirigenti e preposti a verificare che le misure di tutela previste dal DVR siano rispettati dai lavoratori.

5. Protocolli specifici

5.1. Responsabilità in materia di sicurezza

Il Consiglio di Amministrazione assegna i ruoli, i compiti al RSPP, come già citato in precedenza.

Le responsabilità assegnate alle diverse funzioni, in coerenza con il D. Lgs 81/2008, sono quelle che verranno trattate di seguito.

5.2. Datore di Lavoro

Il Presidente assume anche il ruolo di Datore Di Lavoro (DDL). Egli è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela e deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come previsto dall'art. 16 del D. Lgs 81/2008.

In particolare, all'esito della valutazione, il Presidente elabora un documento contenente:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 16 e 18 del D. Lgs 81/2008, il Datore di lavoro deve inoltre:

- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
- nominare il Medico Competente e consultare lo stesso per l'effettuazione della valutazione dei rischi
- designare i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
- comunicare all'INAIL i nominativi degli RLS
- comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro

indire una volta all'anno la Riunione Periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione.

5.3. Funzioni non delegabili

L'art. 17, del decreto sicurezza, sotto la rubrica "Obblighi del datore di lavoro non delegabili", sottolinea che il datore di lavoro deve porre in essere in prima persona:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'art. 28, ovvero l'elaborazione e la redazione del piano per la sicurezza e la salute dei lavoratori in ambiente di lavoro;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

Con particolare riferimento alla designazione del RSPP in capo al datore di lavoro, va detto che, mediante tale previsione, si è voluto sottolineare la necessità di creare con quest'ultimo un rapporto fiduciario diretto; diversamente, la designazione dei componenti del servizio può essere delegata a un dirigente dell'azienda, ma per evitare che l'ufficio del RSPP – chiamato di regola ad operare collegialmente - dipenda in parte dal datore di lavoro e in parte da un suo delegato, è stato deciso di mantenere il potere di nomina dei componenti detto organo in capo al solo datore di lavoro.

Sebbene la nomina del medico competente non rientri tra i compiti non delegabili da parte del datore di lavoro, lo stretto rapporto fiduciario che intercorre tra datore e medico – la valutazione dei rischi, ad esempio, viene effettuata, di regola, dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e il medico ne consiglia la nomina da parte del datore stesso.

5.4. Funzioni delegabili

L'unico modo per trasferire su altri una responsabilità conseguente alla violazione di norme penali in tema di lavoro è quello di trasferire loro, in via anticipata, i poteri di attuazione degli obblighi di legge contenuti nei precetti delle norme penali. Sebbene ciò in teoria possa prescindere da evidenze

formali e avvenire anche solo sul piano dell'effettività delle mansioni svolte – ogniqualvolta all'esercizio di determinate mansioni si accompagna la titolarità dei poteri ad esse inerenti -, è ragionevole ritenere che per rendere certo e conoscibile questo trasferimento, precostituendo così un elemento di prova storico-documentale, occorre un atto di delega. Atto di delega che, pur rappresentando una condizione necessaria e sufficiente al trasferimento soggettivo della responsabilità penale, richiede, perché ciò possa avvenire, l'esistenza di determinati requisiti essenziali.

5.5. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Entrando nello specifico, preme anzitutto osservare come il soggetto chiamato a svolgere la funzione di RSPP – il quale dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dall'art. 32 decreto sicurezza – non potrà in contemporanea svolgere il compito di delegato del datore di lavoro. Colui che svolge funzioni di RSPP opera infatti, in tema di sicurezza, a stretto contatto con il datore stesso - il rapporto tra RSPP e datore di lavoro si svolge secondo due direttrici fondamentali: dipendenza e collaborazione, condividendo con quest'ultimo le funzioni non delegabili, essendo in concreto colui che, nell'ambito del primo livello sopra richiamato, ha le conoscenze tecniche necessarie per fare fronte ai compiti imposti in via esclusiva al datore di lavoro. Diversamente, ove si cumulassero sulla medesima persona entrambe le funzioni, verrebbe di fatto vanificata la distinzione tra funzioni non delegabili e funzioni delegabili.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 33 del Testo Unico 81/2008, provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

5.6. Addetti al servizio di Prevenzione Incendi, Pronto Soccorso

Gli addetti vengono incaricati dal Datore di lavoro, su proposta del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.

Gli addetti vengono formati adeguatamente e sono dotati dei mezzi necessari allo svolgimento della loro mansione.

Tra i principali compiti attribuiti ai componenti del servizio si possono comprendere:

- contribuire alla sensibilizzazione ed informazione dei colleghi di lavoro
- eseguire il proprio lavoro nel rispetto delle disposizioni di esercizio, in particolare per quanto attiene quelle riguardanti la prevenzione incendi (costituendo esempio e stimolo per gli altri).

- per quanto riguarda la prevenzione incendi, controllare siano mantenute agibili le vie di esodo, verificare l'idoneo stoccaggio di eventuali prodotti infiammabili, ecc.
- fare assistenza antincendio durante eventuali operazioni a rischio (esempio travaso di liquidi infiammabili), soprattutto durante eventuali lavori di manutenzione effettuati da ditte esterne.
- provvedere alla manutenzione e controllo a vista delle attrezzature antincendio.
- provvedere ad un controllo assiduo della dotazione della cassetta di Pronto Soccorso e mantenerla rifornita.

5.7. Valutazione dei rischi

Le attività di valutazione dei rischi e di elaborazione del “Documento di Valutazione dei Rischi” sono state effettuate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 81/08.

La valutazione e il relativo documento sono rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Il documento contiene, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D. Lgs. 81/2008:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione dei rischi all'interno di CODEAL è stata effettuata mirando ad individuare i centri e le fonti di pericolo.

La procedura seguita per l'elaborazione della valutazione si è basata sulla raccolta delle informazioni sulle situazioni lavorative presenti negli ambienti di lavoro che possono comportare rischi per i lavoratori in relazione alle attività da loro svolte.

Al fine di effettuare la valutazione dei rischi è stato effettuato in azienda un sopralluogo dal servizio di prevenzione e protezione dai rischi congiuntamente al datore di lavoro.

5.8. Definizione delle misure di prevenzione e protezione

Sulla base della gravità di ogni singolo rischio presente nell'attività lavorativa, individuate nel corso dell'attività di valutazione, vengono adottate, quando i risultati della valutazione lo richiedano, opportune misure di prevenzione e protezione, atte a ridurre la possibilità di accadimento e/o l'entità dei danni provocati dal verificarsi di un evento dannoso, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, nei termini richiesti dalla legislazione vigente.

Sarà, pertanto, necessario stabilire dei criteri di accettabilità che definiscano il livello di rischio al di sopra del quale sarà indispensabile intervenire con azioni di prevenzione e protezione.

A tal fine, si considera accettabile un rischio generato da una causa conforme ai vincoli di legge, laddove esistente, o agli standard della Normativa tecnica o, in mancanza di altri riferimenti, ai codici di buona tecnica.

La conformità ai termini di legge o alle Normative tecniche costituisce un obbligo inderogabile, al di là del quale si devono sempre e comunque intraprendere azioni tali da migliorare il livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

5.9. Formazione e competenza

CODEAL ha individuato e reso disponibili all'interno della propria organizzazione tutte le risorse, intese come risorse umane, finanziarie, tecnologiche, necessarie per attuare, mantenere attivo e migliorare in modo continuativo il proprio sistema di gestione della sicurezza del lavoro.

La competenza del personale che esegue attività che influenzano la qualità del prodotto fornito dall'Azienda viene assicurata mediante la definizione dei requisiti minimi per ciascuna funzione in organigramma.

I lavoratori ricevono un'adeguata informazione: sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi indicati nell'organigramma aziendale sulla sicurezza, sui rischi specifici cui è ciascun lavoratore esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

La formazione viene effettuata in occasione dell'assunzione, nel caso in cui ci sia un cambio di mansioni o quando viene introdotta una nuova tecnologia.

Ciascun lavoratore riceve una formazione sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche sui rischi specifici.

Viene effettuato l'addestramento dei lavoratori in riferimento all'utilizzo corretto e pratico dei DPI, alle corrette manovre e procedure adottate per la movimentazione manuale dei carichi, alle modalità di utilizzo e stoccaggio degli agenti chimici impiegati.

Viene effettuata la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5.10. Controlli e verifiche

Il Datore di lavoro e suoi dirigenti eseguono, sulla base di un piano annuale, audit e controlli per verificare l'applicazione e l'efficacia delle norme e delle prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione.

Gli audit sono eseguiti per verificare l'applicazione e l'efficacia delle norme e delle procedure in materia di sicurezza e prevenzione.

Il Datore di Lavoro programma le verifiche ispettive; il programma ha un orizzonte di un anno ed è fatto in modo che, in tale lasso di tempo, tutte le aree aziendali vengano ispezionate almeno una volta.

La frequenza e il livello di approfondimento delle verifiche per i cantieri e le sedi operative, inizialmente pianificati in una volta all'anno, vengono rivisti annualmente e tali programmi vengono, in ogni caso, modificati quando sia necessario in funzione dell'importanza dei processi e delle aree da sottoporre a verifica e dei risultati delle verifiche precedenti, nonché in presenza di segnalazioni ricevute dai Servizi e/o di eventi infortunistici.

Al termine di ogni verifica, il responsabile redige e sottoscrive un rapporto conclusivo.

Il rapporto delle verifiche ispettive viene distribuito ai responsabili delle funzioni interessate dalle verifiche ispettive per gli adempimenti di competenza.

Tutti i documenti sono conservati in archivio, a cura del Responsabile SPP.

5.11. Comunicazione

È compito del Dirigente Delegato definire e gestire il processo di comunicazione all'interno dell'organizzazione relativamente agli obiettivi e ai risultati delle attività di prevenzione.

La diffusione di tali informazioni, aiuta nel miglioramento delle prestazioni dell'organizzazione e coinvolge direttamente il personale nel raggiungimento degli obiettivi.

I lavoratori sono coinvolti preventivamente in merito all'individuazione e valutazione dei rischi, nello sviluppo delle misure preventive e delle procedure, sono consultati in presenza di mutamenti che influenzano la sicurezza, in occasione di appositi incontri.

Sono informati sul nominativo del RSPP, del medico competente mediante apposite comunicazioni e attività di formazione e informazione. Attraverso l'attività di monitoraggio il Datore di Lavoro verifica l'attuazione e comprensione delle procedure di controllo operativo e di esame delle problematiche inerenti la sicurezza mediante colloqui con il personale.

Le finalità sono:

- venire a conoscenza di problemi o situazioni migliorabili relativamente alla sicurezza sul lavoro;
- sensibilizzare il personale sulla prevenzione della salute propria e altrui;
- promuovere il contributo attivo dei lavoratori per migliorare la sicurezza.

5.12. Consultazione

All'interno dell'azienda il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) svolge tutti i compiti e le attribuzioni previste dall'art. 50 del D. Lgs. 81/08.

In particolare, accede ai luoghi di lavoro, è consultato nella definizione del piano di formazione, nell'elaborazione sulla documentazione dei rischi e partecipa, ove previsto, alla riunione periodica annuale.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) partecipa alla formazione prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 81/08

5.13. Infortuni

Ogni infortunio deve essere gestito secondo le seguenti fasi:

- attivazione della procedura di primo soccorso;
- attivazione della procedura per l'analisi e la registrazione dell'evento.

Il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione periodica degli infortuni in azienda e deve valutare i relativi indici al fine di indagare le cause di accadimento degli infortuni in azienda la fine di porre in essere misure atte alla riduzione degli stessi.

Deve inoltre verificare che la valutazione venga effettuata anche in occasione di infortuni o incidenti significativi.

In presenza di infortuni gravi od anomali il RSPP ed il Responsabile del Servizio, talvolta coinvolgendo il MC, analizzano le cause dell'evento e le azioni correttive per prevenirne il possibile ripetersi.

Gli infortuni vengono esaminati al momento dell'accadimento per la gestione, ed al momento del riesame del sistema per l'ulteriore analisi e verifica delle soluzioni adottate.

5.14. Riunione periodica di sicurezza

La riunione periodica di prevenzione prevista dall'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 viene convocata annualmente, con convocazione scritta su cui è riportato l'ordine del giorno ovvero l'elenco degli argomenti che saranno trattati.

Saranno sempre trattati:

- l'esame del documento di valutazione dei rischi;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e protezione della loro salute;
- l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria

I soggetti convocati sono:

- il datore di lavoro;
- il RSPP;
- il medico competente;
- Il RLS

La riunione è indetta anche in occasione di variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio per i lavoratori, compresi i casi di introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulle condizioni di sicurezza.

Il RSPP funge da segretario della riunione e redige il verbale, che tiene a disposizione dei partecipanti.

5.15. Preparazione alle emergenze e risposta

In applicazione dell'art. 43 del D. Lgs. 81/08 CODEAL ha definito le procedure da mettere in atto per fronteggiare situazioni di emergenza, compresi i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza ed ha provveduto alla designazione dei rispettivi addetti.

Il Consorzio ha individuato i possibili rischi e le possibili situazioni di emergenza connesse con le proprie attività, allo scopo di prevenire e mitigare gli effetti di eventi accidentali conseguenti a condizioni operative anomale che possano causare incidenti, infortuni o impatti sull'ambiente.

Nel Piano di Gestione delle Emergenze redatto in conformità alla legislazione vigente, è descritta l'organizzazione e le modalità di gestione delle emergenze, comprese incendio e primo soccorso.

In particolare sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Sono stati designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.

5.16. Sorveglianza sanitaria

CODEAL adotta programmi e metodologie di lavoro per garantire che tutti i lavoratori esposti a rischi specifici siano sottoposti ad una adeguata sorveglianza sanitaria.

Vengono assicurate al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia; informandolo periodicamente sulla natura dei rischi, sull'organizzazione del lavoro, sulla programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, sulla descrizione degli impianti e dei processi produttivi.

Sui dati relativi alle malattie professionali, sui provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza; informarlo preventivamente dell'assunzione o sul cambio di mansione dei lavoratori in modo da permettergli di eseguire la visita preventiva.

Il Medico Competente viene avvisato nel caso un lavoratore voglia sottoporsi a una visita su richiesta o vi sia una lavoratrice che abbia comunicato il suo stato di gravidanza.

Vengono adottate le misure di tutela del lavoratore previste dal D. Lgs. 81/2008 a seconda dei contenuti del giudizio di idoneità dello stesso.

Si tenga in considerazione che quanto detto fino ad ora è nel caso in cui la società abbia assunto personale dipendente. Allo stato odierno dei fatti ciò non è quindi tutto ciò che riguarda la sicurezza del personale dipendente non è applicabile.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di reati in materia di sicurezza sono relative al controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001:

- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001; a tal fine sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, qualificabile come controllo tecnico – operativo o di primo grado.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

MODELLO


Ed. 3- 02/2022

Pagina 72 di 170

Parte speciale E (P.S. E) -Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

ai sensi del art. 25-decies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 73 di 170

Premessa

L'ipotesi di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, è quel caso in cui CODEAL abbia interesse ad evitare che uno dei suoi dipendenti o altro soggetto esterno al Consorzio (chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria utilizzabili in sede penale, con facoltà di non rispondere) possa rendere dichiarazioni sfavorevoli ad essa.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali e dai dipendenti di CODEAL, nonché dai suoi consulenti.

Nell'ambito dei processi sensibili tutti i destinatari del Modello debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

1. La tipologia dei reati ex art. 25-decies

Per quanto riguarda la presente Parte speciale, si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati negli sopra menzionati:

- Art. 25-decies – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 25-decies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

La fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. è un reato comune e quindi risulta potenzialmente ascrivibile a tutte le posizioni soggettive indicate nell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001.

La fattispecie mira ad evitare indebite pressioni (offerte di denaro o altra utilità) o illecite pressioni (violenze e minacce) nei confronti di una specifica categoria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, rappresentata da coloro che, secondo la disciplina processuale, possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Oltre che l'imputato e l'indagato, beneficiano di tale facoltà, per esempio, i prossimi congiunti dell'imputato (art. 199 c.p.p.), nonché coloro che sono imputati in un procedimento penale connesso a quello in cui sono chiamati a rendere dichiarazioni, secondo le regole stabilite dalla disciplina processuale.

2. Aree di attività a rischio

In via generale aree a rischio sono identificabili tutte le aree:

- a) in quanto riferite nel Modello Organizzativo Gestionale;
- b) in quanto riferite nel codice etico .

Nello specifico si possono configurare le successive aree a rischio reato:

- Area amministrativa – legale – affari societari – risorse umane:
 - gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte il Consorzio;
 - gestione dei rapporti con i destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta il Consorzio;
 - stipula e gestione delle polizze per la tutela legale in favore del personale

3. Destinatari della parte speciale

I destinatari della presente parte speciale sono tutti quei soggetti che hanno una influenza nota, o di fatto, sugli altri componenti di CODEAL al fine di poterli spingere a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

4. Principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree “a rischio reato” sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico di CODEAL.

Alle regole comportamentali enucleate nei documenti di cui sopra, deve aggiungersi che è fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare la fattispecie di reato previste;
- di coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;
- di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l'ipotesi criminosa sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico.

5. Protocolli specifici

Con riferimento ai casi di gestione dei rapporti con soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere, i protocolli prevedono che:

- tutti i destinatari del Modello adottino prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico adottato dal Consorzio;
- i responsabili delle singole funzioni informino l'OdV dell'inizio del procedimento giudiziario (anche nei confronti di persone chiamate a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere), delle risultanze delle varie fasi di giudizio, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Verificare che il codice etico preveda formalmente il divieto di indurre o favorire gli esponenti del Consorzio a non rendere o produrre dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, laddove gli stessi siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni.

Oltre a quanto in generale descritto l'O.d.V. deve:

- verifica dell'esistenza di una procedura che regolamenti i rapporti con soggetti, pubblici o privati, che a vario titolo partecipino in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta il Consorzio, che obblighi al rigoroso rispetto della normativa nonché alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza;
- verifica della segregazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività relative alla gestione dei rapporti con i soggetti di cui al punto a);
- verifica che i rapporti con i soggetti di cui al precedente punto a), quando non vi sia obbligo di compimenti di atti da parte di soggetti diversi, siano riservati esclusivamente all'ufficio legale;
- verifica che l'ufficio legale conservi traccia dei rapporti con i soggetti di cui al precedente punto a) nonché tutta la documentazione inerente a tali rapporti;
- verifica del sistema di flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza sull'esistenza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che coinvolga i destinatari del modello in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- verifica del sistema di flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza in merito alle richieste di assistenza legale o di attivazione della polizza per la tutela legale inoltrate al Consorzio dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- nel caso di esistenza di atti di citazione a testimoniare e di procedimenti penali che coinvolgano i destinatari e/o i dipendenti, acquisire gli atti ed assumere informazioni dall'avvocato difensore della persona imputata o sottoposta ad indagini o chiamata a testimoniare;
- verifica se nel corso del procedimento penale dovranno essere sentite persone che in applicazione del codice di procedura penale hanno la facoltà di non rispondere.

Parte speciale F (P.S. F) - Reati ambientali

ai sensi del art. 25-undicies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Premessa

I reati ambientali sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto della Responsabilità Amministrativa, previsti dal D. Lgs. 231/2001, dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”; il provvedimento è entrato in vigore il 16 agosto 2011.

Tale introduzione (peraltro già prefigurata nella legge delega n. 300 del 2000) per la prima volta, responsabilizza l'ente in relazione ad illeciti ambientali, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e si prevedono a suo carico sanzioni pecuniarie e, per talune fattispecie, sanzioni interdittive.

Le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi avevano entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

Nel recepimento della direttiva, il legislatore delegato, per individuare le ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche per la commissione di illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte ex novo, ritenute corrispondenti alle indicazioni della normativa sovranazionale, cui la legge delega aveva rinviato.

È stato così inserito all'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001.

1. La tipologia dei reati ambientali

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si indicano, di seguito, le tipologie dei reati in essa contemplati, indicati negli articoli delle norme di legge di seguito specificati.

art. 25-undicies – Reati ambientali [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]::

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal D. Lgs 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel EX SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda EX SISTRI area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

L'art. 6 del D.L. Semplificazioni (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135) ha previsto dal 1° gennaio 2019 l'eliminazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

La stessa norma introduce un nuovo sistema di tracciabilità istituendo il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Alla data del presente modello il REN, il nuovo Registro Elettronico Nazionale Rifiuti non è operativo in quanto mancano i decreti attuativi.

In via provvisoria è stato attivato Il RENTRi, acronimo di Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, sarà il nuovo registro digitale grazie al quale tutti i documenti di tracciabilità dei rifiuti passeranno definitivamente dalla forma cartacea a quella informatica. Per quanto riguarda il MUD esiste già la possibilità di compilazione e invio digitale e anche per i Registri è possibile una loro gestione informatica. Se ad oggi già molti eseguono una parte della gestione documentale in modalità informatiche, con il RENTRi il passaggio al digitale avverrà per tutti. Ma per i Formulari il discorso è diverso e non si è ancora superata la forma cartacea in quadruplica copia.

Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita attraverso gli adempimenti preventivi ovvero compilazione dei formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione del MUD.

L'art. 25-undecies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'introduzione dei reati contro l'ambiente fra i reati presupposto del D. Lgs. 231 avviene per l'ineludibile necessità di corrispondere agli obblighi comunitari. Infatti le direttive 2008/99/CE sulla

tutela dell'ambiente e 2009/ 123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

L'art. 11 lett. d) della L. 300/2000 (la legge delega del D. Lgs. 231/2001) aveva inserito alcuni illeciti ambientali nell'elenco dei reati presupposto. Il legislatore delegato aveva però preferito non dare seguito sul punto alla delega, ritenendo opportuno un periodo di metabolizzazione della nuova forma di responsabilità da parte delle imprese prima di estenderla anche a fattispecie di ampio impatto sul mondo produttivo.

In tale prospettiva l'art. 19 della L. 96/2010 (legge comunitaria 2009) ha delegato il Governo al recepimento delle due direttive, prevedendo specificatamente l'estensione delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 agli illeciti ambientali dalle stesse contemplati.

Con l'emanazione del D. Lgs. 121/2011 (in vigore dal 16.8.2011) sono entrati a far parte dei reati presupposto della 231 i reati già precedentemente elencati.

Sebbene quasi tutte le disposizioni normative individuino l'autore del reato con il pronome "chiunque", con riferimento alle condotte omissive il soggetto attivo dovrà individuarsi nel destinatario degli adempimenti di legge in relazione all'organizzazione della compagine sociale (legale rappresentante, AD, C.d.A.) ovvero nel soggetto destinatario di delega di funzioni.

In merito invece alle fattispecie formulate come reati propri occorrerà fare riferimento al soggetto qualificato, espressamente individuato dal disposto normativo (ad es. il trasportatore nel reato ex art. 260-bis co. 8 ovvero il comandante della nave ex art. 1 co. 1 del D. Lgs. 202/2007).


Restano escluse alcune rilevanti fattispecie di reato, quali la causazione di un disastro ambientale riconducibile agli artt. 434 e 449 c.p., ovvero l'avvelenamento di acque destinate all'alimentazione di cui agli artt. 439 e 452 dello stesso codice.

A differenza di quanto avviene in materia di sicurezza sul lavoro (cfr. art. 30 co. 1 del D. Lgs. 81/2008) il legislatore non ha dettato criteri specifici né definito i requisiti minimi di idoneità relativamente alla predisposizione del Modello con riferimento ai reati ambientali; inoltre, diversamente da quanto avviene in tema di sicurezza con l'art. 30 co. 5 del D. Lgs. 81 /2008, la normativa ambientale non formula alcuna presunzione di conformità dei sistemi di gestione ambientale certificati ai requisiti necessari ai fini dell'idoneità del Modello a prevenire i reati ex art. 25-undecies del decreto 231.

2. Aree di attività a rischio


In via generale si possono identificare le seguenti aree di rischio:

- produzione
- logistica
- legale – affari societari
- sicurezza informatica
- amministrazione – finanza

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 84 di 170

In dettaglio, per ogni macro area sopra riportata, si possono configurare le seguenti aree:

- produzione:
 - produzione rifiuti derivanti dal ciclo produttivo;
 - gestione rifiuti (ad es. deposito temporaneo, cernita, compattamento, miscelazione);
 - individuazione/caratterizzazione dei rifiuti;
 - scarichi di acque reflue di processo e/o da impianti di depurazione;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - gestione/stoccaggio/trasporto sostanze pericolose;
 - emissioni;
 - utilizzo di sostanze lesive per l'ozono;
 - presenza di condizionatori/impianti di raffreddamento;
 - emergenze ambientali;
 - impatti dell'attività con SIC/ZPS;
 - presenza di appaltatori/intermediari/ fornitori;
 - costruzione/apertura nuovi impianti;
 - modifica impianti;
 - presenza di vasche/serbatoi
- logistica:
 - produzione rifiuti/imballaggi;
 - produzione rifiuti da attività di manutenzione;
 - trasporti;
 - impatti dell'attività con SIC/ZPS;
 - presenza di appaltatori.
- legale – affari societari
 - predisposizione di atti inerenti l'individuazione dei destinatari delle norme ambientali, comprese deleghe di funzioni;
 - conferimento di incarichi in materia ambientale;
 - affidamento di appalti/ forniture;
 - riscontro a provvedimenti/prescrizioni degli Organi di vigilanza (NOE, ARPA, ASL).
 - riscontro a provvedimenti/prescrizioni delle Autorità di vigilanza (Regione, Provincia ...) relativi a provvedimenti di diffida, sospensione, revoca attività;
 - adempimenti relativi all'ottenimento/rinnovo di provvedimenti autorizzativi;
 - osservanza prescrizioni autorizzative;
 - verifica titoli autorizzativi/abilitativi per attività di trasporto/recupero/smaltimento rifiuti;
 - compilazione/predisposizione documentazione (ad es. registri, MUD, ...);
 - archiviazione e registrazione documenti;
 - gestione sistema EX SISTRI.
- sicurezza informatica
 - registrazione informatica adempimenti ambientali;
 - sistemi informatici di rilevamento/monitoraggio.
- amministrazione – finanza
 - compilazione/predisposizione documentazione (registri, MUD, ...);
 - predisposizione bilancio ambientale;
 - contabilità/fatturazione;
 - programmazione economica in materia ambientale;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 85 di 170

- verifica titoli autorizzativi/abilitativi per attività di trasporto/recupero/smaltimento rifiuti.

3. Destinatari della parte speciale

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte nella gestione delle problematiche di natura ambientale, ed in particolare ai comportamenti posti in essere da Amministratori e Dipendenti del Consorzio, nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale e a tutti coloro che hanno funzioni nelle aree di rischio dettagliate al punto 2 della presente Parte Speciale.

4. Principi generali di comportamento

CODEAL è attivamente e pienamente impegnato a rispettare tutte le disposizioni legislative in materia ambientale che possano interessare i propri ambienti e le attività e servizi in esso svolti.

L'obiettivo della sostenibilità viene perseguito attraverso la piena conformità alla legislazione in materia ambientale e di salute e sicurezza e l'adozione di apposite politiche e piani operativi finalizzati al perseguimento del miglioramento continuo e la realizzazione di azioni di monitoraggio dei risultati conseguiti.

Tutti gli operatori coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico adottato dallo stesso Centro.

A tutti i destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

5. Protocolli specifici

CODEAL adotta metodologie per la gestione dei rifiuti, finalizzate a garantire la conformità alla legislazione applicabile ed a ridurre al minimo gli impatti ambientali generati dai rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti durante le proprie attività operative e gestionali, per quanto riguarda le modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti e di prevenzione di rischi di commistione che ne potrebbero derivare.

Le attività svolte dal Centro comportano la produzione di alcune tipologie di rifiuti, per il cui smaltimento vengono adottate specifiche metodologie:

- Rifiuti urbani – vengono stoccati in cassonetti interni, conservati in ambiente riservato e conferiti alla locale Azienda di Servizi Pubblici, a scadenza periodica.
- Acque reflue – vengono riversate nella rete fognaria pubblica.

Nel caso in cui dovessero essere prodotti Rifiuti Sanitari Pericolosi questi saranno gestiti dalle società socie del Consorzio, le quali sono affidatarie dell'attività.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 86 di 170

Tutti i Destinatari devono attenersi rigorosamente alle prescrizioni sopra riportate.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

In particolare, l'OdV deve:

- compiere verifiche periodiche sul rispetto delle prescrizioni interne in materia di gestione dei rifiuti;
- effettuare un monitoraggio sull'efficacia delle prescrizioni a prevenire la commissione dei reati di natura ambientale;
- svolgere un esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni



Modello di organizzazione, gestione e controllo

MODELLO

Ed. 3- 02/2022

Pagina 87 di 170

Parte speciale G (P.S. G) - Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

ai sensi del art. 25-duodicies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

1. La tipologia del reato ex art. 25-duodecies ex D. Lgs. 231/01

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si indica, di seguito, la tipologia di reato in essa contemplato, riportato nel articolo della norma di legge di seguito specificata.

- art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017]
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. n. 286/1998)

L'art. 25-duodecies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.


1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

La condotta alla quale si riferisce il richiamo contenuto all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 è ascrivibile unicamente al datore di lavoro e quindi si tratta di un reato proprio.

Con riferimento all'ente, i soggetti che potranno assumere rilievo al fine di individuare efficaci sistemi di controllo per prevenire la commissione del reato presupposto in esame saranno tendenzialmente quelli indicati nell'art. 5 co. 1 lett. a); potrebbe essere ravvisabile anche una responsabilità a titolo di concorso nell'illecito dei soggetti sottoposti di cui alla lett. b).

Trattandosi di un delitto è richiesto in capo all'autore l'elemento soggettivo del dolo. Pertanto, è necessario accertare la consapevolezza della condizione di irregolarità del lavoratore sul territorio nazionale.

Secondo la più recente giurisprudenza (Cass. pen. 18.5.2011 n. 25615), il reato di cui all'art. 22 del D. Lgs. 286/98 risulta integrato anche dall'occupazione (non formalizzata e, quindi, soltanto) di fatto del lavoratore (è il caso del lavoro cd. "irregolare" o "nero").

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 89 di 170

Pur in assenza di una chiara previsione normativa sul punto, la dottrina ritiene che per integrare la fattispecie aggravata di cui al co. 12-bis della norma in parola, sia sufficiente la verifica di una delle tre ipotesi descritte nelle lett. a) b) e c).

2. Aree di attività a rischio

In via generale si possono identificare le seguenti aree di rischio:

- risorse umane

In dettaglio, per la macro area sopra riportata, si possono configurare le seguenti aree:

- risorse umane:
 - attività relative alla ricerca, selezione e assunzione del personale dipendente.

3. Destinatari della parte speciale

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte nella gestione delle risorse umane e a tutti coloro che hanno funzioni nelle aree di rischio dettagliate al punto 2 della presente Parte Speciale.

L'area a rischio è normalmente quella inerente alle "risorse umane"; tutta, i protocolli e le procedure finalizzate ad impedire l'integrazione del reato in parola dovranno riguardare ogni altra area, ufficio, unità produttiva, organo o personale dell'ente coinvolti nella decisione/gestione di qualsiasi adempimento previsto in materia di assunzione di lavoratori dipendenti (o di adibizione concreta ad attività lavorativa di soggetti) provenienti da Paesi extra UE (per i quali dunque è requisito indispensabile il possesso di un valido e regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa sull'immigrazione, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni).

4. Principi generali di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta di CODEAL nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione del Consorzio deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di CODEAL (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego nel Consorzio;
- assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;

- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

5. Protocolli specifici

CODEAL adotta metodologie per la gestione del personale atte a garantire la conformità alla legislazione applicabile al fine di non assumere personale il cui permesso di soggiorno sia scaduto o irregolare.

Il sistema dei controlli, perfezionato dal Consorzio sulla base delle indicazioni fornite dai Codici di Comportamento nonché nell'assumere sempre prelievi informative anche presso le Autorità competenti in ordine alla validità dei titoli di soggiorno ed il possesso dei requisiti in generali per il lavoro da parte dei candidati extracomunitari in lizza per l'assunzione.

Gli standard di controllo individuati per specifiche Attività Sensibili allo scopo che non si incorra in alcuna delle fattispecie delittuose di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 vengono realizzati sia a mezzo di controllo preventivo con prelievi informative anche presso le Autorità competenti in ordine alla validità dei titoli di soggiorno ed il possesso dei requisiti in generale per il lavoro da parte dei candidati extracomunitari in lizza per l'assunzione, sia a mezzo di controlli successivi periodici sul permanere dei requisiti di validità dei permessi di soggiorno degli Stranieri Extracomunitari assunti ed impiegati in Azienda.

Nello specifico si fa riferimento alla procedura di assunzione e gestione del personale.

Tutti i Destinatari devono attenersi rigorosamente alle prescrizioni sopra riportate.


6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

In particolare, l'OdV deve verificare che le strutture del Consorzio, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di selezione, assunzione ed adibizione al lavoro di lavoratori provenienti da Paesi extra – UE, osservino i protocolli e le procedure che l'ente ha previsto in materia nonché, comunque, le disposizioni di legge esistenti in materia ed il codice etico.

Per lo specifico caso di lavoratori stranieri che provengono da Paesi extra – UE, verificare che le funzioni aziendali interessate, in aggiunta a quanto previsto in punto selezione cd assunzione del personale:

- accertino la cittadinanza del (candidato) lavoratore straniero;
- acquisiscano copia del suo permesso di soggiorno in corso di validità;
- monitorino, per l'intera durata del periodo di assunzione, che il suo permesso di soggiorno sia sempre valido, non revocato ed eventualmente (ove scaduto) che di esso sia stato

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 92 di 170

tempestivamente richiesto il rinnovo in grado di coprire l'intera durata del contratto di lavoro subordinato.

In caso di lavoratori stranieri che provengono da Paesi extra – UE distaccati o somministrati o che prestino attività in forza di contratto di appalto:

- verifica l'esistenza di procedure per accertare che i dipendenti distaccati, somministrati o che svolgono attività per l'appaltatore siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- verifica a campione del penne o di soggiorno dei lavoratori stranieri.

Parte speciale H (P.S. H) -Reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio

ai sensi del art. 25-octies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

1. La tipologia del reato ex art. 25-octies ex D. Lgs. 231/01

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si indica, di seguito, la tipologia di reato in essa contemplato, riportato nel articolo della norma di legge di seguito specificata.

- art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:
 - Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

L'art. 25-octies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. (3)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 e 19 della L. 146/2006 prevede la responsabilità dell'ente in caso di commissione di alcuni delitti di cui al Titolo XII del Libro secondo del codice penale, in particolare quelli di cui agli articoli sopra riportati (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita).

Oggetto materiale del reato è qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio proveniente da delitto, di cui costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo.

Soggetto attivo può essere chiunque, pertanto tutti i delitti presi in considerazione dall'art. 25-octies integrano reati comuni e pertanto, rispetto all'ente, possono essere commessi da chiunque si trovi in una delle posizioni indicate dall'art. 5.

L'elemento psicologico è rappresentato dal dolo generico, al quale si aggiunge, per le fattispecie di ricettazione e riciclaggio, il dolo specifico. Quest'ultimo consiste, per la ricettazione, nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; per il riciclaggio nella finalità di far perdere le tracce dei proventi da reato. In relazione al dolo generico, elemento essenziale dello stesso è la consapevolezza della provenienza del provento da delitto non colposo.

2. Aree di attività a rischio

In via generale si possono identificare le seguenti aree di rischio:

- corporate governance e direzione generale;
- approvvigionamento – acquisti/investimenti;
- commerciale – vendite;
- finanza e controllo;
- amministrazione – legale – affari societari;
- logistica;
- risorse umane.

In dettaglio, per la macro area sopra riportata, si possono configurare le seguenti aree:

- corporate governance e direzione generale
 - decisioni relative a operazioni straordinarie
- approvvigionamento – acquisti/investimenti
 - Approvvigionamento di:
 - beni (di consumo e di investimento, materiali e immateriali);
 - servizi;
 - prestazioni professionali.
- commerciale – vendite
 - vendita dei prodotti e servizi oggetto dell'attività dell'impresa;
 - eventuali ricavi extraoperativi;
 - fasi di competenza del ciclo attivo.
- finanza e controllo
 - gestione dei flussi finanziari;
 - utilizzo dei fondi aziendali e impiego della liquidità disponibile;
 - ottenimento di finanziamenti;
 - concessione di finanziamenti;
 - partecipazioni societarie.
- amministrazione – legale – affari societari
 - attività di registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili - Controllo di gestione;
 - redazione del bilancio, relazioni, comunicazioni ai soci, alla società di revisione e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - tenuta dei libri sociali;
 - adempimenti fiscali;
 - accordi transattivi;
 - liberalità.
- logistica
 - ricevimento merci e altri beni;
 - imballaggio e spedizione/consegna di beni.
- risorse umane
 - attività relative alla ricerca, selezione, assunzione, gestione del personale dipendente;
 - formazione del personale.

3. Destinatari della parte speciale

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte nelle attività sopra elencate e dettagliate al punto 2 della presente Parte Speciale.

4. Principi generali di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta di CODEAL nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione del Consorzio deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di CODEAL (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego nel Consorzio;
- assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

5. Protocolli specifici

CODEAL usufruisce di una serie di contratti di affidamento servizi per i quali viene interamente delegato il commissario all'espletamento delle sue funzioni in base al contratto stipulato tra le parti.

Di seguito vengono riportati gli oggetti dei contratti inerenti alla Parte speciale trattata e la data di stipula. Per quanto riguarda il dettaglio di quanto sotto riportato si rimanda al contratto stesso:

Digilan Soc. Cons. a r.l.: contratto stipulato in data 01 settembre 2014 il quale comprende le seguenti attività: Aggiornamento del libro giornale, del registro IVA acquisti, del registro IVA vendite, del libro beni ammortizzabili; liquidazioni periodiche IVA, protocollo documenti. Predisposizione Mod. F24 e

relativo inoltre agli Istituti di credito del cliente a mezzo Entratel o home banking. Redazione del bilancio di esercizio e della nota integrativa, predisposizione dei fascicoli, aggiornamento libri sociali. Calcolo, redazione e compilazione della dichiarazione IVA, verifica delle liquidazioni, calcolo e stampa dell'acconto IVA. Calcolo, redazione e compilazione delle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP), calcolo parametri, stampa deleghe di versamenti a saldo ed in acconto. Calcolo, redazione e compilazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, relative a certificazioni, spedizione di dichiarazione e certificazioni. Verifica delle ritenute e predisposizione dei modelli di versamento, compilazione dei modelli. Predisposizione e compilazione modello 770.

Ulteriori obbligazioni di Digilan Soc. Cons. a r.l., rispetto a nuovi adempimenti di legge che dovessero insorgere rispetto a quelle elencate sopra, saranno assunte mediante separato accordo scritto tra le parti.

Oltre al contratto sopra riportato di affidamento della contabilità il Consorzio sottoscrive contratti di affidamento con le società socie in funzione dei lavori in affidamento fatti di volta in volta.

Il Consorzio per ottemperare al rischio reato specifico della presente parte speciale si allinea con quanto stabilito dalla normativa di legge:

- Antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007;
- Autoriciclaggio L. 186/2014.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure



Modello di organizzazione, gestione e controllo

MODELLO

Ed. 3- 02/2022

Pagina 98 di 170

Parte speciale I (P.S. I) - Reati Con Finalità Di Terrorismo O Di Eversione Dell'Ordine Democratico

ai sensi del art. 25-quater ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Premessa

L'art. 25-quater del D. Lgs. 231/01, al primo comma, indica quali reati presupposto “*i delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, senza quindi alcun riferimento a norme individuate in modo specifico.

Questa formulazione dell'art. 25-quater (introdotto dalla L. 7/2003, che ratifica della Convenzione di New York del 1999) da un lato vuole raggiungere una tutela più incisiva del bene protetto (l'attenzione reati con finalità di terrorismo deriva dal fatto che trattasi di gravissima violazione delle libertà fondamentali dei diritti della persona, dei principi di libertà e democrazia di fronte alle quali gli Stati devono adottare tutte le misure necessarie a garantire un autentico spazio di libertà); dall'altra, la mancanza di un'espressa indicazione normativa delle singole tipologie di reato e, comunque, della nostra di terrorismo e versione, sembrerebbe ledere il principio di tassatività. La soluzione prevalente indottrina (e che ci pare preferibile per evitare la violazione del suddetto principio) indica che la finalità di terrorismo ed eversione debba riguardare la struttura della fattispecie è solo quella in cui sia espressamente prevista dalla norma (non rileverebbe quindi, ai fini dell'articolo in esame, sotto il profilo della circostanza aggravante). Questa considerazione è alla base della individuazione degli articoli del codice penale inerenti i reati sanzionati dall'art. 25-quater (finalità di terrorismo ed eversione) consente di ritenere non violato il principio del divieto di irretroattività qualora si includono nelle previsioni di responsabilità amministrativa successive e conformi incriminazioni.

La Suprema Corte (Cass. Pen., sez. I, 17 gennaio 2007 n. 2072) individui caratteri essenziali delle condotte con finalità terroristiche, accogliendo di fatto la definizione teorica data dalla citata Convenzione di New York di cui sopra si è detto “*ogni e qualsiasi contegno diretto contro la vita o l'incolumità dei civili o (in contesti bellici) contro ogni altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato*” al fine “*di diffondere il terrore tra la popolazione o di costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a compiere o ad omettere un atto*”. La Corte afferma, inoltre, che al fine della quantificazione in termini terroristici della condotta, questa debba presentare, sul piano psicologico, l'ulteriore requisito della motivazione politica, religiosa o ideologica.

La nozione di “*versione dell'ordine democratico*” deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale, cioè quei quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, secondo la Costituzione; di conseguenza, essa non può essere limitata al solo concetto di “*azione politica violenta, ma deve necessariamente identificarsi nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione nella disarticolazione delle strutture dello Stato o, ancora, nella deviazione dai principi fondamentali che lo governano*” (così Cass. Pen., sez. VI, 2 novembre 2005 n. 2310).

L'elemento soggettivo rappresentato dal dolo specifico (finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).

Tutti delitti presi in considerazione dall'art. 25-quater del D. Lgs. 231/01 integrano reati comuni e pertanto, rispetto all'ente, possono essere commessi da chiunque si trovi in una delle posizioni indicate dall'art. 5.

1. La tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si indicano, di seguito, le tipologie dei reati in essa contemplati, indicati negli articoli delle norme di legge di seguito specificati.

- art. 25-quater – Reati Con Finalità Di Terrorismo O Di Eversione Dell’Ordine Democratico:
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
 - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
 - Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

L’art. 25-quater ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l’ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999..

2. Aree di attività a rischio

Tutte le aree in quanto riferito nel modello organizzativo gestionale

Nello specifico si possono raggruppare come segue:

- **Corporate governance e direzione generale**
 - decisioni relative a operazioni straordinarie
- **Approvvigionamento, acquisti/investimenti**
 - Approvvigionamento di:
 - beni (di consumo ed investimento, materiali e immateriali);
 - servizi;
 - prestazioni professionali.
- **Commerciale/vendite**
 - vendita dei prodotti e servizi oggetti dell'attività impresa;
 - eventuali ricavi operativi;
 - fasi di competenza del ciclo attivo.
- **Finanza controllo**
 - gestione dei flussi finanziari;
 - utilizzo dei fondi aziendali di impiego della liquidità disponibile;
 - ottenimento di finanziamenti;
 - concessione di finanziamenti;
 - partecipazioni societarie.
- **Amministrazione, legale, affari società**
 - attività di registrazione, controllo e conservazione documenti contabili ed extra contabili, controllo di gestione;
 - redazione del bilancio, relazioni, comunicazioni soci, alla società di revisione e/o ai terzi relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - tenuta dei libri sociali;
 - adempimenti fiscali;
 - accordi transattivi;
 - liberalità.
- **Logistica**
 - ricevimento merci e altri beni;
 - imballaggio e spedizione/consegna di beni.
- **Risorse umane**
 - attività relative alla ricerca, selezione, assunzione, gestione del personale dipendente;
 - formazione del personale.

3. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si applica a:

- tutte le funzioni deputate agli acquisti di materie prime, alla conclusione di collaborazioni commerciali per lo studio di prodotti, etc.;
- tutte le funzioni deputate alla conclusione di collaborazioni commerciali, rapporti di vendita, partnership, etc.;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali coinvolti nelle aree di rischio e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale.

4. Principi generali di comportamento

Tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alla normativa aziendale interna e alle regole contenute nel presente Modello.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari, i quali, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree di rischio, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui la presente Parte Speciale.

L'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione degli acquisti e delle vendite, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali devono in generale conoscere e rispettare (con riferimento alla rispettiva attività) tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- ogni altra documentazione e procedura inerente la rispettiva area.

In particolare, è fatto espresso divieto agli esponenti aziendali ed ai collaboratori esterni di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-quater del D. Lgs. 231/01);
- utilizzare anche occasionalmente il Consorzio o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla presente Parte Speciale;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle liste o controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;

- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) residenti nei Paesi indicati nelle liste, salvo esplicito assenso del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- effettuare prestazioni in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- in generale, la normativa italiana applicabile.

Il Consorzio basa la sua attività nel pieno rispetto dei valori etici Cooperativi di cui ne fa parte.

5. Protocolli specifici

Dato per consolidato i principi generali di cui al precedente punto 4 si evidenziano anche alcuni protocolli specifici che i destinatari della presente Parte speciale sono tenuto ad osservare:

- procedura relativa alla valutazione iniziale dei fornitori
- approvazione e gestione fornitori

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale, particolarmente:

- Direzione
- Area Personale
 - Responsabile del Personale
- Area Amministrazione, Finanza e Controllo
 - CFO o altro responsabile che abbia tale funzione
- Area Approvvigionamenti
 - Responsabile Acquisti
- Aree Commerciali
 - Responsabili Commerciali

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello. L'Organismo di Vigilanza riceverà, dai Responsabili o delegati dei singoli processi, a cadenze temporali sistematiche (nonché all'occorrenza in caso di rilevazione di gravi trasgressioni procedurali), documentazione che lui ritiene necessaria all'espletamento della sua funzione.

I controlli svolti dall'O.d.V. saranno diretti a verificare la conformità delle attività di del Consorzio in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'O.d.V. stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'O.d.V., inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

MODELLO


Ed. 3- 02/2022

Pagina 105 di 170

Parte Speciale L (P.S. L) - Reati di criminalità organizzata

ai sensi del art. 24-ter ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 106 di 170

Premessa

La Legge n. 94 del 23 luglio 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (c.d. Legge Sicurezza Pubblica) ha disposto modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In particolare, dopo l'art. 24-bis relativo ai delitti informatici, è stato inserito l'art. 24-ter in materia di delitti di criminalità organizzata.

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa.

1. La tipologia dei reati ex art. 24-ter D. Lgs. 231/2001

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati:

- art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata:
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90);
 - reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 43/73);
 - disposizioni contro le migrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. 286/98);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'art. 24-ter ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:


1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Si tenga in considerazione che l'art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) è già stato trattato ed inserito nella parte speciale dedicata P.S. E.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 108 di 170

2. Aree di attività a rischio

In via generale le aree a rischio sono identificabili tutte le aree:

- c) in quanto riferite nel Modello organizzativo gestionale;
- d) in quanto potenzialmente i reati commissibili in associazione di almeno tre persone sono tutti quelli previsti dal codice penale (in merito, si sottolinea come i test di seguito suggeriti non siano focalizzati tanto su tutti i possibili reati fine, che sono infiniti nel numero e nelle forme di manifestazione, quanto piuttosto sulla tipologia dei rapporti con i partner commerciali, nelle operazioni ordinarie e straordinarie, e delle transazioni, con particolare attenzione al monitoraggio dei flussi finanziari).

Di seguito sono indicate le aree aziendali a rischio reato in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre il Consorzio a responsabilità ai sensi del Decreto.

Nello specifico si possono configurare le seguenti aree:

- Approvvigionamento – acquisti – investimenti:
Approvvigionamento di:
 - beni (di consumo e di investimento, materiali e immateriali);
 - servizi;
 - prestazioni professionali.
- Commerciale – vendite:
 - vendita dei prodotti e servizi oggetto dell'attività dell'impresa;
 - eventuali ricavi extraoperativi.
- Finanza e controllo:
 - gestione dei flussi finanziari;
 - utilizzo dei fondi aziendali e impiego della liquidità disponibile;
 - partecipazioni societarie.
- Amministrazione – legale – affari societari:
 - attività di registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili;
 - controllo di gestione;
 - redazione del bilancio, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - tenuta dei libri sociali;
 - adempimenti fiscali.
- Logistica:
 - ricevimento merci e altri beni;
 - imballaggio e spedizione/consegna di beni.
- Risorse umane:
 - attività relative alla ricerca, selezione, assunzione, gestione del personale dipendente;
 - formazione del personale.

3. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possono essere posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di CODEAL, nonché dai suoi Consulenti e da qualsiasi altra figura considerata apicale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente sezione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi dei reati e degli illeciti amministrativi in essa considerata.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner di CODEAL sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

4. Principi generali di comportamento per le aree a rischio

Gli artt. 24-ter del D. Lgs. 231/2001 e 10 della L. 146/2006 prevedono la responsabilità dell'ente in caso di commissione di reati associativi, oltre che di altre fattispecie monosoggettive a concorso eventuale (artt. 377-bis, 378 e 630 c.p. e 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 286/98).

L'introduzione dell'art. 24-ter nel D. Lgs. 231/2001 ha esteso la rilevanza delle fattispecie ivi indicate così come riportate nella sezione precedente, che precedentemente, a partire dall'emanazione della L. 146/2006, lo erano solo se e in quanto caratterizzate da transnazionalità ai sensi dell'art. 3 della stessa legge.

Continua invece a rilevare la transnazionalità per i reati di cui agli artt. 378 c.p. e 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 286/98, in quanto non indicati da alcun articolo del D. Lgs. 231/2001 (la rilevanza delle fattispecie ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa degli enti è sancita esclusivamente dall'art. 10 della L. 146/2006).

Infine, dopo l'introduzione dell'art. 25-decies nel D. Lgs. 231/2001, la condotta prevista dall'art. 377-bis c.p. è sanzionata ai sensi di tale articolo, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

I reati associativi sono così definiti in quanto postulano l'esistenza di un vincolo associativo di almeno tre persone diretto alla realizzazione di un programma criminale.

Ai fini della sussistenza del vincolo associativo non è richiesta la dimostrazione di una suddivisione dei compiti e delle mansioni tra i singoli associati ma è sufficiente un'organizzazione anche minima e rudimentale purché idonea ad attuare il programma criminale perseguito.

L'elemento soggettivo dei reati associativi è rappresentato dal dolo specifico, che assume connotazioni diverse a seconda della tipologia di associazione.

Mentre nell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. il dolo specifico è rappresentato dalla coscienza e volontà di far parte di un'associazione di almeno tre persone contribuendo con la propria condotta a realizzare il fine di commettere più delitti, anche di natura eterogenea (es.: reati tributari, ricettazione, turbata libertà degli incanti), nell'associazione di tipo mafioso il ventaglio degli scopi perseguiti è molto più ampio in quanto consiste nell'acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o nel realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero nell'influire sulle competizioni elettorali.

Infine, l'elemento psicologico dell'associazione prevista dall'art. 74 del D.P.R. 309/90 è contraddistinto dalla finalizzazione della condotta alla commissione dei reati di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) è una fattispecie ibrida nella quale ad una condotta materiale identica a quella del reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.) si aggiunge un elemento ulteriore e specializzante mutuato dal delitto di estorsione, atteso che il soggetto attivo agisce in vista della realizzazione di un ingiusto profitto come prezzo della liberazione della vittima.

Si tratta quindi di un reato a dolo specifico.

Tutti i delitti presi in considerazione dall'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della L. 146/2006 integrano reati comuni e pertanto, rispetto all'ente, possono essere commessi da chiunque si trovi in una delle posizioni indicate dall'art.5.

5. Protocolli specifici

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, viene in rilievo il sistema di controllo di cui il Consorzio è dotato nell'ambito di ciascuna area, che consente di identificare, in caso di violazione del Modello o di commissione (anche in forma tentata) di un reato presupposto, gli eventuali responsabili, nonché di intervenire prontamente per impedire il protrarsi della situazione di illiceità.

Il Consorzio CODEAL si rispecchia e rispetta tutti i principi fondamentali della cooperazione.

Ciò premesso, è opportuno considerare che, tipicamente, una delle forme di manifestazione della classe dei reati associativi è rappresentata dal caso in cui alcuni dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo del Consorzio siano al contempo membri dell'organizzazione criminosa e, avvalendosi sia dei metodi illeciti propri di quest'ultima che degli strumenti di tipo societario, mirino ad ottenere, per sé stessi e al contempo per il Consorzio, significativi vantaggi, come il conseguimento di ingenti profitti, o la conquista di posizioni di rilievo sul mercato.

Al fine di scongiurare l'infiltrazione di soggetti affiliati alle organizzazioni criminali delineate nell'art. 416 bis c.p., si osservano le cautele nella selezione delle risorse umane e, in particolare, il soggetto selezionato è tenuto a redigere, su eventuale richiesta, una dichiarazione volta a rendere edotto il Consorzio circa l'eventuale sussistenza di precedenti sentenze di condanne, anche non passate in giudicato, per delitti di mafia o delitti associativi in genere.

Al di là dei principi sopra menzionati, è opportuno ricordare che i delitti associativi si perfezionano attraverso la sussistenza di un “patto” (un vincolo stabile che “unisce” almeno tre persone, nell’ambito di un’organizzazione dotata di un minimo di struttura) finalizzato all’esecuzione di un programma riferito ad una serie indeterminata di fatti delittuosi.

Con specifico riferimento alla realizzazione dei delitti scopo contenuti nel presente Modello, valgono le regole precauzionali e i principi di comportamento e di attuazione delle regole decisionali contenuti nelle singole Parte Speciali in cui tale Modello è suddiviso.

Per tutti gli altri delitti scopo, non è ovviamente realistico contemplare in questa sede regole precauzionali ad hoc, specificamente ritagliate sull’attuale organizzazione del Consorzio, per una serie indeterminata di fatti illeciti.

L’attenzione peraltro dovrebbe essere posta soprattutto con riguardo al vertice aziendale e ai soggetti in posizione apicale.

Sebbene, infatti, non si possa escludere in astratto che un’associazione per delinquere possa trovare la sua genesi ai livelli “più bassi” dell’organizzazione aziendale, è certamente più difficile che in tale seconda ipotesi i reati fine siano realizzati nell’interesse o a vantaggio del Consorzio (si pensi, ad esempio, alle frodi fiscali o, più in generale, ai reati tributari, attualmente non inseriti fra i reati presupposto per i quali valgono quindi queste considerazioni).


Rispetto all’eventualità che, anche in concorso con soggetti esterni all’ente, possa radicarsi in ambito aziendale una associazione per delinquere l’unica “contromisura” non può che consistere nella pronta rilevazione e nell’interruzione del vincolo associativo, con conseguente immediata sostituzione dei soggetti coinvolti.

Da ciò discende la necessità di monitorare l’operatività aziendale sì da cogliere con prontezza eventuali sintomi di anomalia, quali, ad esempio, la realizzazione di attività societarie che fuoriescano dall’alveo della normale amministrazione e gestione del Consorzio, produttive di effetti marcatamente e obiettivamente ingiustificati, sia con riferimento al valore economico dell’operazione (in termini di costi o ricavi), sia con riferimento al repentino mutamento degli obiettivi e delle strategie aziendali.

A tale proposito, si pensi, in via del tutto esemplificativa e non esaustiva, al repentino ed ingiustificato mutamento di uno dei fornitori abituali dell’azienda, con sua sostituzione con un “interlocutore” ignoto o i cui requisiti di affidabilità appaiono dubbi, o la cui realtà produttiva è inserita in un contesto o in un tessuto sociale ad alto rischio di infiltrazione criminale.

Alla luce di quanto sin qui osservato, si ritiene pertanto che, per la prevenzione delle ipotesi delittuose legate alla criminalità organizzata, sia fondamentale il funzionamento del sistema di controllo interno e, conseguentemente, del meccanismo delle segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza di eventi che possano risultare anomali nell’ambito della gestione aziendale, specie con riguardo alle operazioni finanziarie di importi elevati.

6. Compiti dell’Organismo di Vigilanza

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3- 02/2022
		Pagina 112 di 170

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati descritti nella presente Parte Speciale sono già stati trattati nel precedente punto 5.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

MODELLO

Ed. 3- 02/2022

Pagina 113 di 170

Parte Speciale M (P.S. M) - Reati contro la personalità individuale

ai sensi del art. 25-quinquies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI EX ART. 25-QUINQUIES D. LGS. 231/2001

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati:

- art. 25-quinquies – delitti contro la personalità individuale:
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

L'art. 25-quinquies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In via generale tutte le aree sono identificabili come a rischio in quanto riferite nel MOG ex D. Lgs. 231/01 e per l'attività svolta dalla società.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti che possono essere posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali della Società, nonché dai suoi consulenti e da qualsiasi altra figura considerata apicale.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente sezione (e dal Codice Etico) del MOG ex D. Lgs. 231/01, al fine di prevenire il verificarsi dei reati e degli illeciti amministrativi in essa considerata.

Nello specifico, la presente parte speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i dipendenti, gli organi sociali, i consulenti e partner di CODEAL sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- fornire all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LE AREE A RISCHIO

I reati richiamati dall'art. 25-quinquies ex D. Lgs. 231/01 tutelano la libertà individuale in senso stretto, in quanto tipizzano condotte illecite che annullano completamente la personalità del soggetto passivo, che viene infatti ridotto in condizioni di schiavitù fisica o psichica.

Le fattispecie indicate nel precedente paragrafo 1 sono tutte da ricomprendersi nella categoria dei cosiddetti reati comuni e pertanto, rispetto all'ente, assumono rilievo ai fini dell'individuazione dei potenziali autori delle medesime tutte le posizioni soggettive indicate nell'art. 5 ex D. Lgs. 231/01.

5. PROTOCOLLI SPECIFICI

L'attività che CODEAL ha individuato al proprio interno come area sensibile, nell'ambito dei Reati Contro la Personalità Individuale, l'assistenza e gestione di un centro di raccolta di immigrati.


Per tale ragione si è resa necessaria tale Parte Speciale che per la sua applicazione si basa sui principi cardine fondatori del Consorzio che dei suoi soci, i quali sono i principi di cooperazione e che sono riportati nel Codice Etico del presente Modello ex D. Lgs. 231/01.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono i seguenti:

- a) verifica che il codice etico preveda formalmente il divieto di porre in essere i comportamenti che sono presupposto o integrano una o più fattispecie di reato di cui all'art. 25—quinquies del decreto;
- b) per le imprese di trasporto terrestre, aereo, marittimo di passeggeri o merci:

- verifica l'esistenza di adeguate procedure per il controllo dei carichi effettuati sui mezzi aziendali, al fine di evitare la commissione di uno dei reati presupposto di cui all'art. 25-quinquies del decreto;
 - verifica dell'esistenza di una adeguata segregazione delle responsabilità (fra coloro che svolgono le attività di autorizzazione al carico dei mezzi di carico dei mezzi, di controllo dei carichi, di autorizzazione alla partenza);
- c) per le imprese aeroportuali o portuali:
- verifica l'esistenza di adeguate procedure per il controllo dei passeggeri in arrivo, al fine di evitare la commissione di uno dei reati presupposto di cui all'art. 25—quinquies del decreto;
 - verifica l'esistenza di una adeguata segregazione delle responsabilità (fra coloro che autorizzano, eseguono, controllano le attività relative alla gestione delle fasi di controllo dei passeggeri).

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3- 02/2022
		Pagina 117 di 170

Parte Speciale N (P.S. N) - Razzismo e Xenofobia

ai sensi del art. 25-terdecies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI EX ART. 25-TERDECIES D. LGS. 231/2001

Per quanto riguarda la presente Parte speciale, si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati negli sopra menzionati:

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati:

- art. 25-terdecies – (articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018)
 - Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D. Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)

L'art. 25-terdecies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

I delitti considerati in questa parte Speciale del Modello riguardano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia (inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea) della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Considerate le attività svolte dal Consorzio la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico del gruppo che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello. Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il Personale del Consorzio compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore del Consorzio.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota, anche a titolo di esempio, risultano essere:

- eventuali donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali il Consorzio potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975. A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità
- le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di spot e messaggi pubblicitari, la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
- l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo del-la propaganda politica.

Per ciascuna delle attività sensibili sopra citate, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 risulta avere un rischio assai remoto.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti che possono essere posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali del Consorzio, nonché dai suoi consulenti e da qualsiasi altra figura considerata apicale.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente sezione (e dal Codice Etico) del MOG ex D. Lgs. 231/01, al fine di prevenire il verificarsi dei reati e degli illeciti amministrativi in essa considerata.

Nello specifico, la presente parte speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i dipendenti, gli organi sociali, i consulenti e partner di Codeal sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- fornire all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LE ARRE A RISCHIO

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali Soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di razzismo e xenofobia. In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;

- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le attività sensibili sopra citate, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il codice etico
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in Codeal.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di Codeal: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'esplicito divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto – Reati di razzismo e xenofobia;
- utilizzare anche occasionalmente il Consorzio, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale

5. PROTOCOLLI SPECIFICI

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti. A tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente

documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza;

- nel caso in cui al Consorzio venga proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente parte speciale, essa viene sospesa e valutata preventivamente coinvolgendo anche l'O.d.V.: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa;
- nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'O.d.V., da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono i seguenti:

- verifica che il codice etico preveda formalmente il divieto di porre in essere i comportamenti che sono presupposto o integrano una o più fattispecie di reato di cui all'art. 25- terdecies del decreto.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

MODELLO

Ed. 3- 02/2022

Pagina 122 di 170

Parte Speciale O (P.S. o) – Reati tributari

ai sensi dell art. 25- quinquiesdecies ex del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI EX ART. 25- quinquiesdecies

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati:
Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 :

Reati Tributari (Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, del DL 124/2019, convertito con modificazioni con la L. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020).

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

L'art. 25- quinquiesdecies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” ha inserito nell'Art.25-quinquiesdecies il comma 1-bis ” In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

L'applicazione del comma 1-bis sembra interessare solo enti di grandi dimensioni e forza economica e solo condotte fraudolente su scala internazionale.

Per quanto attiene ai profili sanzionatori, si è previsto, al comma 2 dell'art. 25-quinquiesdecies, un aumento della sanzione fino a un terzo nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità per effetto della condotta illecita. E' prevista, inoltre, l'applicazione delle sanzioni interdittive quali il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi e, in caso di condanna, il patrimonio dell'ente viene aggredito attraverso la confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato, ex art. 19.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001

Prima dell'introduzione di questo articolo in merito agli illeciti amministrativi venivano analizzate quelle aree aziendali in cui potevano annidarsi i reati di riciclaggio, corruzione tra privati, illecite operazioni sul capitale sociale, etc.; con l'articolo 25-quinquiesdecies le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e quindi da monitorare in riferimento ai reati tributari per l'ottenimento di vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette.

Le aree a rischio "diretto" coprono l'intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA. In via generale aree a rischio sono identificabili tutte le aree:

- in quanto riferite nel Modello Organizzativo Gestionale;

Di seguito sono indicate le aree aziendali a rischio reato in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre Il Consorzio a responsabilità ai sensi del Decreto.

Nello specifico si possono configurare le seguenti aree:

- Area finanziaria:
 - gestione dei flussi finanziari;
 - gestione dei fondi aziendali;
 - impiego di disponibilità liquide.

- Area commerciale – ufficio acquisti
 - gestione rapporti con fornitori e settore acquisti;
 - gestione del processo di valutazione del fornitore;
 - monitoraggio del servizio in conformità con l'ordine di acquisto contratto, sia in termini qualitativi che quantitativi;
 - operazioni transattive di acquisto/vendita, somministrazione o fornitura di qualsivoglia servizio o consulenza nei confronti della P.A..

- Area amministrazione – legale – affari societari:
 - gestione degli adempimenti tributari: predisposizione ed invio dei dati telematici all'anagrafica tributaria e pagamento di imposte;
 - attività di registrazione, verifica e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili;
 - controllo di gestione;
 - redazione del bilancio, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - tenuta dei libri sociali;
 - rendicontazione delle attività formative;
 - operazioni sull'integrità del capitale sociale;
 - rapporti con Il Consorzio di revisione;
 - rapporti con Collegio sindacale.

- Corporate Governance e direzione generale:
 - relazioni fra Alta Direzione, Consiglio di Amministrazione e azionisti;
 - struttura organizzativa, sistema dei controlli interni, procedure deliberative;
 - funzionamento degli organi di governo e di controllo, interrelazioni e rapporto con la struttura direzionale.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti, “Esponenti Aziendali”, di Codeal nelle aree di attività a rischio sopra elencate, nonché dai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati “Destinatari parte speciale O”).

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i Destinatari parte speciale come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile.
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

5. PROTOCOLLI SPECIFICI

CODEAL usufruisce di un contratto di service amministrativo stipulato con Digilan Soc. Cons. a r.l. in data 01 settembre 2014 il quale comprende le attività amministrative di base e non solo. Per maggiori dettagli si rimanda al contratto stesso in essere.

Per tutti gli aspetti applicabili si fa, inoltre, riferimento, alla Parte Speciale C “Reati Societari” del presente Modello di Organizzazione.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti della Direzione aziendale, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza dovrà effettuare un report annuale al Consiglio di Amministrazione sullo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e dei rapporti con il Collegio Sindacale.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

MODELLO

Ed. 3- 02/2022

Pagina 128 di 170

Parte Speciale P (P.S. P) – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

ai sensi dell art. 25- octies ex del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PREMESSA

La presente parte speciale si riferisce ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI EX ART. 25- Octies.1

I reati contemplati nell'Art.25-octies.1 D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021 sono:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)
- Frode informatica - (Articolo 640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)

L'art. 25- octies 1 ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsto dal Decreto Legislativo n.184 dell'8 novembre 2021.

Il D.Lgs. n. 184 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti" ha modificato la rubrica e i commi dell'Art. 493-ter del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha inserito nel codice penale l'Art. 493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere

reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25-octies.1, per la tutela del patrimonio oltre che per la corretta circolazione del credito:

- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare avendola sottratta
- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata
- Chi falsifica carte di credito
- Chi cede carte di credito falsificate
- Chi mette in circolazione carte di credito falsificate
- Chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico

Il reato si consuma al momento dell'utilizzo delle carte o di programmi informatici indipendentemente se c'è stato o meno il conseguimento di un profitto.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

L'Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'**Art. 25-octies.1** del D.Lgs.n.231/2001.

Le aree a rischio "diretto" coprono tutte quelle interessate all'attività dell'azienda, in cui le singole card possono essere nominative oppure affidate ad un dipartimento e i pagamenti sono effettuati dai collaboratori.

Lo stesso dicasi laddove vengono adottati sistemi di pagamenti on line.

Per limitare i danni conseguenti ad eventuale commissione di reato l'amministrazione può decidere i massimali disponibili per ciascuno mentre nell'assegnazione di PW per pagamenti on line e per la salvaguardia del proprio sistema informatico o telematico l'amministratore adotterà tutte le misure previste per la sicurezza delle informazioni (Norma ISO 27001).

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano

essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Gestione fatturazione
- Gestione amministrativa
- Gestione di attività collegate ad import ed export
- Gestione fornitori

- Gestione acquisti
- Attività di gestione del personale
- Operatività HW e SW

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato/CDA al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti, "Esponenti Aziendali", di Codeal nelle aree di attività a rischio sopra elencate, nonché dai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati "Destinatari parte speciale P").

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i Destinatari parte speciale come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative


5. PROTOCOLLI SPECIFICI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 133 di 170

CODEAL usufruisce di un contratto di service amministrativo stipulato con Digilan Soc. Cons. a r.l. in data 01 settembre 2014 il quale comprende le attività amministrative di base e non solo. Per maggiori dettagli si rimanda al contratto stesso in essere.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA


Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale.
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commissione di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.


A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3- 02/2022
		Pagina 134 di 170

Allegato 1 (All. 1) - Codice Etico

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 135 di 170

PREMESSA

Il presente Codice Etico esprime i principi, i valori, gli impegni e le responsabilità etiche posti nella conduzione delle attività aziendali dagli amministratori e dai collaboratori del Consorzio CODEAL Società Cooperativa Sociale (di seguito il Consorzio o CODEAL), siano essi lavoratori dipendenti o collaboratori esterni.

La decisione di adottare un Codice Etico, da parte del Consorzio, è finalizzata a rappresentare efficacemente le scelte strategiche ed il modello di comportamento, ponendo al centro del proprio agire la trasparenza, la chiarezza e l'esplicitazione dei valori, in modo che tutti i destinatari possano riconoscersi in essi e sentirsi pienamente partecipi e responsabili.

Tutti coloro che lavorano per il Consorzio, senza distinzioni o eccezioni (i Destinatari), sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

L'assetto giuridico del Consorzio è quello di una cooperativa sociale.

CODEAL si riconosce pienamente nei valori e nei principi del movimento cooperativo.

Il Consorzio conforma, pertanto, lo svolgimento della propria azione sociale ed imprenditoriale ai principi che derivano dalla "Dichiarazione di identità cooperativa", approvata dall'Alleanza Cooperativa Internazionale al 31° Congresso di Manchester svoltosi nel 1995, e dalla Costituzione italiana, che pone la cooperazione come elemento fondamentale dello sviluppo economico, sociale e culturale delle persone.

Il Consorzio impronta, altresì, la propria azione ai principi di:

Onestà

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività del Consorzio, le sue iniziative, i suoi rendiconti e le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione aziendale.

Essa si impegna, pertanto, a rispettare tutte le leggi, i codici, le normative, i contratti di lavoro, i regolamenti interni e tutte le prassi generalmente riconosciute.

Nessun obiettivo aziendale può essere perseguito, né realizzato in violazione delle leggi.

Lealtà e fedeltà

Il Consorzio mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà con ciascuno dei suoi dipendenti.

Imparzialità

Nello svolgimento di tutti i rapporti interni ed esterni è vietata ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei propri interlocutori.

Centralità della persona e sicurezza

Il Consorzio promuove il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona e il rispetto della sfera di relazione con gli altri.

Responsabilità verso la collettività

Il Consorzio si pone obiettivi di attenzione nei confronti del proprio capitale umano, della salvaguardia della salute e della correttezza nei rapporti con i propri interlocutori, economici, sociali ed istituzionali, che non siano meramente improntati al rispetto degli obblighi di legge, ma ne consentano il superamento, in piena applicazione di una visione dell'attività economica finalizzata non solo al risultato d'esercizio, ma a rappresentare un momento di sviluppo e crescita sociale.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Il Consorzio orienta le proprie scelte strategiche e le proprie attività contrattuali ed imprenditoriali al rispetto dei principi indicati.

Tutte le attività del Consorzio sono svolte nell'osservanza della legge e delle normative in vigore nei paesi in cui opera, nonché delle norme interne, in un quadro di concorrenza leale, onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, soci, dipendenti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui il Consorzio è presente con le proprie attività.

Il Consorzio rispetta le aspettative legittime dei propri interlocutori, ovvero quei soggetti che hanno con il Consorzio stessa relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nella sua attività in modo coerente con la propria missione.

Rientrano in tale contesto in primo luogo i lavoratori dipendenti, i collaboratori esterni, i clienti, i fornitori e i partner economici, ed, in senso allargato, tutti i singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività del Consorzio per le relazioni che intrattengono con essa: le comunità locali e nazionali, le associazioni, le generazioni future.

L'attenzione per i lavoratori

Il Consorzio svolge le proprie attività nel pieno rispetto della legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro, impegnandosi a preservare l'integrità fisica e morale della persona.

I rapporti con i dipendenti sono improntati ai principi di una civile convivenza e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone.

In particolare, non sono tollerate discriminazioni, violenze psicologiche o ritorsioni per ragioni di nazionalità, di credo religioso, di appartenenza politica e sindacale, di lingua e di sesso.

Non sono ammesse molestie o comportamenti aventi connotazione sessuale che possono offendere la dignità o turbare la sensibilità degli uomini e delle donne nell'ambiente di lavoro.

Nello svolgimento delle attività di reclutamento e selezione, la valutazione dei candidati è effettuata in base alla corrispondenza dei loro profili rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, in applicazione della normativa vigente, del contratto collettivo di lavoro e dei regolamenti aziendali; non è consentita alcuna forma di lavoro irregolare.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni dei candidati.

Il Consorzio è pienamente consapevole dell'importanza di garantire la più completa sicurezza negli ambienti di lavoro.

Per questo promuove e diffonde una cultura della sicurezza, sviluppando tra i propri soci, dipendenti e collaboratori la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti

responsabili e mettendo in atto una serie di azioni, soprattutto preventive, per salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità di tutto il personale.

All'interno del Consorzio sono assegnate specifiche responsabilità della gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza, con l'obiettivo di applicare un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza, che comprenda adeguati momenti formativi e di comunicazione, un continuo aggiornamento delle metodologie e dei sistemi alla luce delle migliori tecnologie disponibili, un'analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere.

La soddisfazione dei clienti

Obiettivo prioritario dell'attività del Consorzio è rappresentato dalla piena soddisfazione delle aspettative e dei bisogni dei propri clienti, anche al fine di consolidare un rapporto ispirato ai generali valori di correttezza, onestà, efficienza e professionalità.

Il Consorzio è attivamente impegnata nel mantenimento di elevati standard di qualità dei prodotti e dei servizi forniti, a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza, anche attraverso un costante monitoraggio dei bisogni dei clienti.

Tutte le offerte, i contratti e le comunicazioni devono essere chiari, semplici, complete e conformi alle normative vigenti in modo da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del Cliente.

La condotta verso i clienti è caratterizzata da disponibilità, rispetto e cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

I rapporti con i fornitori

Il Consorzio richiede ai propri fornitori, ai propri consulenti e ai propri collaboratori il rispetto di principi etici corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto di collaborazione.

I processi di approvvigionamento di beni e servizi sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla tutela della concorrenza, alla lealtà e all'imparzialità.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate sulla valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione

Nel pieno rispetto dei ruoli e delle rispettive funzioni, il Consorzio mantiene relazioni e rapporti con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di un pubblico servizio. L'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.

È vietato a qualsiasi Destinatario del presente Codice promettere od offrire a Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio, dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre

Pubbliche Istituzioni, pagamenti, beni o altre utilità per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.

Il Consorzio inoltre vieta qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, anche attraverso interposta persona, tali da potere influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio al Consorzio, salvo che si configurino di modico valore, tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e di non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Nello svolgimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione, la condotta dei Destinatari deve rispettare tassativamente le norme di legge e le prassi della corretta pratica commerciale.


In particolare è vietato cercare di influenzare le decisioni della controparte attraverso la promessa, a pubblici funzionari impegnati nella trattativa, di vantaggi, favori, regalie, opportunità commerciali o di lavoro personali o nei confronti di familiari.

La tutela dell'ambiente

Nella consapevolezza che l'ambiente rappresenterà sempre più in futuro, un aspetto chiave nello sviluppo del benessere della comunità e quindi anche un vantaggio competitivo, in un mercato sempre più allargato ed esigente nel campo della qualità e dei comportamenti, il Consorzio, nell'ambito delle proprie attività, è impegnata a rispettare la normativa in materia di tutela e protezione ambientale, promuovendo una conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente.

NORME CONCLUSIVE

Il Codice Etico del Consorzio fornisce a tutti gli interlocutori informazioni di carattere generale sull'impegno del Consorzio nello svolgimento della propria attività e non intende sostituirsi alle disposizioni normative vigenti ed allo Statuto Sociale, ma porsi come riferimento per un aperto e leale confronto con i propri soci.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3- 02/2022
		Pagina 140 di 170

Allegato 2 (All. 2) – Sistema Sanzionatorio

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

PREMESSA

Un elemento determinante nella costruzione del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, consiste nell'adozione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio per la violazione della norma, nonché delle procedure previste poste alla base del modello "esimente" adottato.

Nell'ambito del complesso ed articolato sistema di impostazione dei modelli esimenti e stante le specifiche finalità degli stessi, è chiaro come simili violazioni ledano il rapporto di fiducia instaurato con il Consorzio e debbano di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di reato.

La violazione dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni.

Il sistema disciplinare definisce i criteri generali di irrogazione delle sanzioni ed individua i provvedimenti disciplinari e/o le misure di tutela applicabili ai soggetti destinatari.

Il presente Sistema Disciplinare integra e non sostituisce in alcun modo il regolamento di cooperativa sociale del Consorzio CODEAL Società Cooperativa Sociale e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b) D. Lgs. n. 231 del 2001, le sanzioni previste nel presente Sistema si applicano solamente agli illeciti disciplinari derivanti dalla violazione del Modello nei limiti e secondo quanto ivi stabilito.

Il presente documento è portato a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione nella sede del Consorzio e nei cantieri fissi e mobili in luoghi accessibili a tutti.

1. ILLECITI DISCIPLINARI E CRITERI SANZIONATORI

La definizione “illecito disciplinare” qualifica ogni comportamento, tenuto dai Destinatari del presente documento, in contrasto con le regole o i principi ispiratori del Modello.

Ciascuna condotta che configura l’illecito disciplinare, comporta l’irrogazione di una sanzione, la cui tipologia ed entità variano conformemente alla gravità dell’illecito stesso ed in base ai criteri indicati al punto successivo.

2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nei singoli casi, il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- rilevanza degli obblighi violati, con particolare riguardo alle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione dei relativi infortuni;
- potenzialità del danno derivante al Consorzio o dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest’ultima per negligenza, imprudenza, imperizia);
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative e ai precedenti disciplinari nell’ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Nel caso che con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l’applicazione della sanzione più grave nell’ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l’irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall’esito dell’eventuale giudizio penale.

È comunque fatta salva la facoltà del Consorzio di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 231/01.

3. I SOGGETTI DESTINATARI

Sono tenuti all’osservanza delle prescrizioni del Modello, e sono quindi destinatari del presente sistema disciplinare:

- i Dirigenti;
- i Quadri, gli Impiegati e gli Operai;
- gli Amministratori;
- i componenti il Collegio Sindacale;
- i componenti l’Organismo di Vigilanza;

- altri soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con il Consorzio o operano direttamente o indirettamente per essa (Terzi Destinatari).

3.1. QUADRI, IMPIEGATI, OPERAI

3.1.1. AMBITO D'APPLICAZIONE

Gli illeciti disciplinari commessi da Quadri, Impiegati ed Operai, lavoratori dipendenti del Consorzio sono sanzionabili con l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori riportati al punto seguente.

3.1.2. SANZIONI

Per i comportamenti che configurino fattispecie di illecito disciplinare, i Quadri e gli Impiegati, dipendenti del Consorzio, sono sanzionabili come previsto dal sistema sanzionatorio relativo al CCNL ANINSEI Scuole Private.

3.1.3. ELEMENTI ACCESSORI

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente articolo il Consorzio potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui il Consorzio decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

Laddove i dipendenti colpiti da sanzione disciplinare siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno il Consorzio, l'irrogazione della sanzione più grave della multa comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

3.2. DIRIGENTI

3.2.1. AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente paragrafo si applica agli illeciti disciplinari commessi da Dirigenti del Consorzio, sanzionabili con l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori riportati al punto seguente.


3.2.2. SANZIONI

I Dirigenti del Consorzio, nel rispetto dei criteri generali d'irrogazione delle sanzioni di cui paragrafo 2, della procedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, degli articoli 2118 e 2119 del codice civile, del CCNL Dirigenti ed in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, sono sanzionati con i seguenti provvedimenti:

- censura scritta;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Censura scritta

Verrà irrogata la sanzione della censura scritta nei casi di violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o errori procedurali dovuti a negligenza del dirigente.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 144 di 170

Licenziamento per giustificato motivo

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento per giustificato motivo per mancanze che costituiscano gravissime irregolarità nell'adempimento dei propri doveri o nell'esecuzione dei propri compiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazione dolosa o colposa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento diretto in modo univoco alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel D. Lgs. 231/2001;
- violazione e/o elusione dolosa o colposa del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa comportamenti scorretti e/o anomali e/o irregolari di cui si ha prova diretta e certa;
- inosservanza del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come grave ai sensi dell'art. 583, comma 1 c.p. all'integrità fisica.

Licenziamento per giusta causa

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento per giusta causa nei casi da cui derivi l'irrimediabile lesione del rapporto di fiducia e che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la:

- grave violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel D. Lgs. 231/2001, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
- grave violazione e/o elusione dolosa del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- grave alterazione e/o falsificazione della documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- inosservanza del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come gravissima ai sensi dell'art. 583, comma 2 c.p. all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone incluso l'autore della violazione.

3.2.3. ELEMENTI ACCESSORI

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno il Consorzio, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

Qualora il Dirigente sia incorso in una delle mancanze che prevede l'irrogazione delle sanzioni di cui sopra, il Consorzio potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato.

Nel caso in cui il Consorzio decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

3.3. AMINISTRATORI

3.3.1. AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente paragrafo si applica ai comportamenti illeciti assunti da Amministratori del Consorzio, sanzionabili con l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori riportati al punto seguente.

3.3.2. SANZIONI

Nei confronti degli Amministratori che abbiano violato quanto previsto dal Modello saranno prese idonee misure configurabili, sulla base della gravità della violazione, in:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- revoca della delega e conseguente decurtazione degli emolumenti;
- decurtazione degli emolumenti;
- revoca dalla carica.

Diffida al puntuale rispetto delle previsioni

Verrà irrogata la sanzione della diffida all'Amministratore responsabile di violazioni delle prescrizioni e delle procedure aziendali ovvero dell'adozione di comportamenti non coerenti con il Modello, con il compimento di atti che arrechino o possano arrecare danno al Consorzio, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio

Revoca della delega e conseguente decurtazione degli emolumenti

Tale sanzione verrà irrogata all'Amministratore con delega che adotti comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello, che siano diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato quali:

- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, nonché la violazione delle misure relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo interno previsto nel Modello, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista da procedure e prescrizioni ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni

Decurtazione degli emolumenti

Tale sanzione verrà irrogata all'Amministratore privo di delega che adotti comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato;

Revoca dalla carica

Tale sanzione verrà irrogata per l'adozione di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni o delle procedure contenute o richiamate nel Modello e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico del Consorzio di misure previste dal D. Lgs. n. 231 quali:

- grave e reiterata violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, nonché la violazione delle misure relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- grave e reiterata violazione e/o elusione del sistema di controllo interno previsto nel Modello, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista da procedure e prescrizioni, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni

3.3.3. ELEMENTI ACCESSORI

L'irrogazione della sanzione disciplinare comporta, per l'Amministratore munito di procura con potere di rappresentare all'esterno il Consorzio, anche la revoca automatica della procura stessa.

A prescindere dall'applicazione della misura di tutela è fatta, comunque, salva la possibilità del Consorzio di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

3.4. SINDACI

3.4.1. AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente paragrafo si applica ai comportamenti illeciti assunti da componenti il Collegio Sindacale del Consorzio, sanzionabili con l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori riportati al punto seguente.

3.4.2. SANZIONI

Nei confronti dei Sindaci che abbiano violato quanto previsto dal Modello saranno prese idonee misure configurabili, sulla base della gravità della violazione, in:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- revoca dalla carica.

Diffida al puntuale rispetto delle previsioni

La sanzione della diffida verrà irrogata al Sindaco responsabile di violazioni delle prescrizioni e delle procedure aziendali ovvero dell'adozione di comportamenti non coerenti con il Modello, con il compimento di atti che arrechino o possano arrecare danno al Consorzio, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio

Revoca della carica

La sanzione della revoca verrà irrogata al Sindaco che adotti comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello quali:

- adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme a prescrizioni e procedure contenute o richiamate nel Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001;
- adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione di prescrizioni o procedure contenute o richiamate nel Modello e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico del Consorzio di misure previste dal D. Lgs. n. 231.

3.4.3. ELEMENTI ACCESSORI

L'applicazione delle sanzioni disciplinari, non esclude la facoltà del Consorzio di promuovere l'azione di responsabilità

3.5. COMPONENTI DELL'O.D.V.

3.5.1. AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente paragrafo si applica ai comportamenti illeciti assunti da componenti l'Organismo di Vigilanza, nominato dal Consorzio ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sanzionabili con l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori riportati al punto seguente.


3.5.2. SANZIONI

Nei confronti dei componenti l'Organismo di Vigilanza che abbiano violato quanto previsto dal Modello e le norme del proprio Regolamento saranno prese idonee misure configurabili, sulla base della gravità della violazione, in:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- decurtazione degli emolumenti;
- revoca dalla carica.

Diffida al puntuale rispetto delle previsioni

Verrà irrogata la sanzione della diffida a seguito di violazioni del Regolamento, attraverso atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 148 di 170

Decurtazione degli emolumenti

Verrà irrogata la sanzione della decurtazione degli emolumenti a seguito di violazioni del Regolamento con atti che risultino diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D. Lgs. 231/01

Revoca dalla carica

Verrà irrogata la sanzione della revoca dalla carica a seguito di violazioni del Regolamento, attraverso atti che risultino tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico del Consorzio di misure previste dal D. Lgs. 231

3.6. TERZI DESTINATARI

3.6.1. AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente paragrafo si applica ai comportamenti illeciti assunti da soggetti terzi, i cui rapporti con il Consorzio siano disciplinati da specifici contratti, quali collaboratori, consulenti, fornitori, subappaltatori e partner commerciali

3.6.2. SANZIONI

L'inosservanza delle prescrizioni e delle procedure stabilite o richiamate nel Modello da parte dei Soggetti Terzi può determinare, nei loro confronti ed in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, le seguenti sanzioni:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Modello;
- risoluzione del relativo contratto.

Diffida al puntuale rispetto delle previsioni

Tale sanzione viene applicata per violazioni di una o più regole comportamentali previste nel Modello che configuri lieve irregolarità.

Risoluzione del relativo contratto

Tale sanzione viene applicata per violazioni di una o più regole comportamentali previste nel Modello che determini un danno patrimoniale al Consorzio o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali.

Resta ferma la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. n. 231

4. PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

La procedura di irrogazione delle sanzioni si sviluppa nel rispetto delle prescrizioni della L. 20/5/1970 n. 300 (statuto dei lavoratori) e dei CCNL di riferimento, per i lavoratori dipendenti, e delle previsioni contrattuali, per le altre tipologie di soggetti interessati.

La procedura ha inizio con la rilevazione ovvero segnalazione di violazione effettiva o presunta delle procedure e/o prescrizioni di cui al Modello; di seguito sono illustrate le fasi del procedimento.

4.1. Fase pre – istruttoria

Tale fase è diretta a verificare la sussistenza della violazione ed è condotta dall'O.d.V. nel più breve tempo possibile dalla scoperta o denuncia della infrazione e si articola anche mediante verifiche documentali.

L'O.d.V. può, nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, avvalersi, a seconda della loro natura, delle strutture interne del Consorzio per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di giudizio; può, inoltre, ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima.

Qualora la segnalazione ovvero la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata, l'O.d.V. archivia il procedimento con motivazione che è riportata nei rapporti periodici.

Negli altri casi l'O.d.V. comunica al Consorzio, con relazione scritta, le risultanze della pre - istruttoria richiedendo alla stessa di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato. In particolare, l'Organismo si rivolge:


- al Presidente per le violazioni dei dipendenti;
- al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per le violazioni dei componenti degli Organi Sociali;
- al Presidente per le violazioni dei soggetti terzi

4.2. Fase di istruttoria diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'attività dell'O.d.V.

Tale fase è condotta nel più breve tempo possibile:

- dal Presidente unitamente alle funzioni aziendali a ciò specificamente delegate, per le violazioni dei dipendenti;
- dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, con eventuale successiva valutazione dell'Assemblea, per le violazioni commesse dagli Amministratori, dai Sindaci o dagli esponenti dell'O.d.V., come previsto nel presente Sistema Sanzionatorio.

Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti dell'istruttoria secondo le rispettive competenze, procederanno all'archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede del Consorzio.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 150 di 170

Per i soggetti terzi il Presidente invia all'interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile;

4.3. Fase di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione

Tale fase è condotta, nel rispetto della normativa vigente:

- dal Presidente unitamente alle funzioni aziendali a ciò specificamente delegate, per le violazioni compiute dai dipendenti;
- dal Consiglio di Amministrazione e/o Assemblea dei Soci per le violazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dagli esponenti dell'O.d.V., come previsto dal presente Sistema Sanzionatorio.

Il Consiglio d'Amministrazione è competente a deliberare la misura di tutela riguardante la revoca della delega degli Amministratori e la revoca della carica dei componenti l'O.d.V..

Laddove la misura di tutela individuata sia invece quella della revoca dalla nomina di Consigliere d'Amministrazione o di componente il Collegio Sindacale, competente a deliberare in merito è l'Assemblea dei soci, convocata dal Presidente del C.d.A. su conforme delibera dello stesso C.d.A., o, in mancanza, dal Presidente del Collegio Sindacale.

La revoca del Sindaco deve essere successivamente approvata con decreto del tribunale, sentito il sindaco stesso.

Per i soggetti terzi il provvedimento definitivo d'irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato dall'Amministratore Delegato, che provvede all'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge vigenti, dandone altresì comunicazione al C.d.A.

5. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Eventuali modifiche ovvero integrazioni al presente Sistema sanzionatorio sono apportate a mezzo di delibera adottata dal C.d.A., anche su proposta dell'O.d.V..



Modello di organizzazione, gestione e controllo

MODELLO

Ed. 3- 02/2022

Pagina 151 di 170

Allegato 3 (All. 3) - Statuto Organismo di Vigilanza

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Art. 1 – Scopo e ambito di applicazione dello Statuto

Presso CODEAL, è stato istituito, con delibera del Consiglio di amministrazione (qui di seguito, C.d.A.) del 10/11/2016, l'Organismo di Vigilanza (qui di seguito, O.d.V. o Organismo) a norma dell'articolo 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (qui di seguito, D. Lgs. 231/01 o Decreto).

Il presente Statuto adottato con delibera del C.d.A. del 10/11/2016, disciplina i compiti, la composizione e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, garantendone l'effettivo ed efficace svolgimento delle funzioni al fine di prevenire la commissione dei reati da cui può derivare la Responsabilità Amministrativa del Consorzio prevista dal Decreto.

L'Organismo deve uniformarsi ai principi di indipendenza e piena autonomia dal Consorzio e dai vertici operativi, in particolare i componenti dell'organismo di vigilanza devono:

- non intrattenere, direttamente, indirettamente, relazioni economiche (quali ad esempio, oltre a quelle di cui al punto successivo, l'aver intrattenuto prestazioni professionali nell'anno in corso e nel precedente; l'aver rapporti di natura commerciale nell'anno in corso e nel precedente, ecc.) con il Consorzio, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano il Consorzio, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione;
- non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo o una influenza notevole sul Consorzio;
- non sia stretto familiare di amministratori esecutivi del Consorzio o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.
- continuità d'azione, ossia l'O.d.V. è dedicato esclusivamente e con adeguato impiego di tempo lungo tutto l'arco del suo mandato allo svolgimento dei suoi compiti ed è dotato di un opportuno budget e adeguate risorse umane per poter operare in modo efficace ed efficiente.

Onde garantire il principio di terzietà, l'Organismo è collocato in una posizione di effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia del Consorzio, relazionando direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione, all'eventuale Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale secondo quanto regolato nell'art. 17 del presente documento.

Art. 2 – Nomina e composizione

Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare che ne determina la durata in carica, per un periodo di tre anni. È altresì rimessa all'Organo amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

L'Organismo amministrativo ha la possibilità di optare per un Organismo di Vigilanza monocratico o collegiale in base alla struttura societaria e agli adempimenti del Organismo di Vigilanza stesso.

Nel caso in cui si opti per un Organismo monocratico:

- l'Organo di Vigilanza sarà rappresentato da un professionista che abbia maturato una specifica competenza sia in materia oggetto di tale modello che nell'ambito operativo del Consorzio;
- il componente dell'Organismo di Vigilanza resta in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dalla modifica di composizione del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato;
- fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, il membro dell'Organismo non può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa;
- in caso di dimissioni o decadenza automatica dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione prenderà senza indugio le decisioni del caso.

Nel caso in cui venga scelto un Organismo collegiale esso sarà composto:

- un componente interno al Consorzio, indipendente rispetto alla gerarchia del Consorzio;
- due componenti scelti tra soggetti esterni muniti delle necessarie competenze e indipendenti ai sensi di cui all'art. 1. Si considerano esterni tutti i soggetti non dipendenti, amministratori o componenti del Collegio Sindacale del Consorzio.

Ciascun componente nominato deve espressamente accettare la nomina. L'avvenuto conferimento dell'incarico è formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante l'illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell'O.d.V., nonché della sua collocazione nell'organigramma aziendale e delle finalità della sua costituzione.

Il Presidente è nominato dall'Organismo di Vigilanza, tra uno dei suoi esponenti. Una volta nominato, è facoltà del Presidente, qualora lo ravvisi opportuno, nominare un segretario cui affidare i compiti operativi.

In caso di nomina di un Organismo di Vigilanza monocratico ogni riferimento del presente Statuto ai componenti l'Organismo di Vigilanza deve intendersi all'Organismo monocratico stesso.

Art. 3 – Durata in carica

L'Organismo rimane in carica per la durata di anni 3 a far data dalla delibera di nomina o per il diverso periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della designazione, periodo che, comunque, non può essere inferiore ad un anno.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere, alla scadenza del mandato, rieletti.

Art. 4 – Professionalità ed onorabilità

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dei componenti l'Organismo di Vigilanza e, successivamente, con periodicità adeguata, la sussistenza dei requisiti soggettivi di professionalità ed onorabilità in capo agli esponenti dell'Organismo di Vigilanza. Il venir meno dei predetti requisiti determina la decadenza dall'incarico.

I requisiti di onorabilità dei componenti dell'O.d.V. sono stabiliti dall'articolo 5 del Decreto 18 marzo 1998, n. 161 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Statuto

recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.

I componenti dell'O.d.V. possiedono capacità adeguate allo svolgimento dei propri compiti. Sono rilevanti, al riguardo, le competenze e le esperienze ispettive o consulenziali o gestionali maturate svolgendo attività in ambito giuridico, economico, organizzativo, imprenditoriale e di controllo. Il C.d.A. in sede di delibera di nomina indica gli elementi valutati a riprova della sussistenza del requisito di professionalità.

Art. 5 – Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti componenti dell'O.d.V. ovvero decadono dalla carica coloro che:


- sono interdetti, inabilitati o falliti
- non posseggono/ perdono i requisiti di onorabilità, di professionalità, di autonomia ed indipendenza ovvero non garantiscono la continuità d'azione del loro operato, così come regolati nel presente documento;
- sono stati condannati, anche con sentenza non irrevocabile ed anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 447 e 444 c.p.p.:
 - per reati puniti a titolo di dolo;
 - per reati puniti a titolo di dolo o di colpa richiamati nell'ambito del d.lgs. n 231/01;
 - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto dalle norme che disciplinano l'attività finanziaria, mobiliare e assicurativa;
 - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel R.D. n. 267 del 1942. Sono fatti salvi i casi in cui sia intervenuta declaratoria di estinzione del reato e o sia stato reso provvedimento di riabilitazione.

Sono stati destinatari di provvedimenti di arresto o di fermo convalidati dalla competente autorità giudiziaria, anche laddove ad essi non sia conseguita l'applicazione di una misura cautelare personale, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenze di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione.

Sono stati destinatari di una misura cautelare personale, anche se successivamente revocata dalla competente autorità giudiziaria, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione.

Sono stati condannati ad una pena che importi applicazione anche temporanea di una pena accessoria prevista dal codice penale, da altre leggi penali speciali o, comunque, in altri settori dell'ordinamento giuridico.

Sono stati sottoposti ad una misura di sicurezza personale o destinatari di una misura di sicurezza patrimoniale, eccezion fatta, in questa ultima ipotesi, per la confisca disposta a seguito del provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 155 di 170

Sono stati destinatari dell'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ivi compreso il sequestro cautelare di cui all'art 2 ter comma 2 legge n. 575 del 1965, così come modificato dall'art 22 D.L. n. 306 del 1992, conv. In L. n. 356 del 1992 e dall'art 3 legge n. 256 del 1993.

Hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno ad una Società nei cui confronti siano state applicate:

- misure cautelari di tipo interdittivo ex art 9 D. Lgs. 231/01 per illeciti commessi durante la loro carica pur non essendo ancora stata pronunciata sentenza di condanna anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'articolo 9 del D. Lgs. 231/01;
- non hanno o perdono i requisiti di indipendenza stabiliti all'art. 1 del presente Statuto;
- hanno violato le disposizioni in materia di obblighi di riservatezza come disciplinati all'art. 8 del presente Statuto;
- non hanno partecipato, senza giustificato motivo, a due o più riunioni anche non consecutive nell'arco di dodici mesi.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza attestano l'assenza di cause di ineleggibilità, a mezzo di apposita dichiarazione all'atto di accettazione della nomina. Ove il Presidente o un componente dell'O.d.V. incorra in una delle cause di ineleggibilità/decadenza sopra indicate, ne dà tempestiva comunicazione all'O.d.V. e al C.d.A.; questo ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti circa l'effettiva esistenza delle cause di decadenza e sentito l'interessato procede alla revoca del mandato.

Art. 6 – Revoca del mandato

Ciascun componente dell'O.d.V. può essere revocato solo qualora sussista una giusta causa. Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- il verificarsi, in costanza del mandato, di una delle causa previste dall'articolo 5 del presente Statuto;
- la perdita dei requisiti di professionalità e/o onorabilità come stabiliti nell'articolo 4 del presente Statuto;
- l'inosservanza degli obblighi di riservatezza e di rispetto della normativa sulla Privacy come previsti nell'articolo 8 del presente Statuto;
- grave infermità incompatibile con il corretto svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
- il grave inadempimento dei doveri propri;
- la sentenza di condanna o di "patteggiamento" del Consorzio ai sensi del D. Lgs. 231/01, passata in giudicato, ove risulti dal testo della stessa un collegamento eziologico tra la condanna e l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V..

La revoca dell'O.d.V. e di ciascun componente compete esclusivamente al C.d.A..

Art. 7 – Rinuncia e sostituzione

È facoltà dei componenti dell'Organismo di Vigilanza rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione del Consorzio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. La rinuncia avrà effetto dalla data di nomina del nuovo componente.

In caso di scadenza del mandato dell'O.d.V. ovvero di rinuncia, morte, revoca di un componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina rispettivamente del nuovo O.d.V. ovvero del nuovo componente.

In caso di sostituzione del singolo componente, il nuovo nominato scade unitamente agli altri componenti dell'O.d.V.. In caso di cessazione del Presidente o dalla carica di Presidente, la funzione viene ricoperta dal componente più anziano di età fino alla delibera con cui l'O.d.V. nomina il nuovo presidente.

Il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente dell'O.d.V. venuto a cessare previo accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità.

Art. 8 – Obblighi di rispetto delle norme e di riservatezza

I componenti dell'Organismo devono, nell'espletamento delle loro funzioni, rispettare la normativa interna ed esterna alla azienda.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle notizie e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare quelle relative alle segnalazioni pervenute in ordine a presunte violazioni del Modello.

Art. 9 – Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'organismo di Vigilanza, in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento.

Relativamente alla vigilanza sul funzionamento del Modello, l'O.d.V. svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito di tutta la realtà aziendale accerta che siano identificati, mappati e monitorati i rischi di commissione dei reati rilevanti ai sensi D.Lgs. 231/01 sollecitandone un costante aggiornamento;
- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'adeguatezza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- sollecita l'istituzione o la modifica di protocolli di prevenzione in caso di carenza, inadeguatezza ovvero di modifica dell'organizzazione interna e/o delle attività aziendali;
- verifica l'idoneità delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del modello secondo quanto stabilito nel art. 9 del presente Statuto;

Relativamente alla funzione di vigilanza sull'osservanza del Modello, l'O.d.V. svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'osservanza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- verifica l'efficacia delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del modello secondo quanto stabilito nel art. 9 del presente Statuto;
- richiede attività formative differenziate al fine di fornire agli organi di vertice, al personale dipendente ai collaboratori a qualsiasi titolo e più in generale a tutti destinatari del modello, la sensibilizzazione e le conoscenze relative:

- alla normativa e alla sua evoluzione in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici ex D.Lgs. 231/01;
- al Modello Organizzativo e di Gestione e al Codice Etico adottati dal Consorzio;
- ai protocolli di prevenzione adottati.
- promuove e monitora le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Modello e Codice Etico presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative prescrizioni;
- comunica le violazioni del Modello e del Codice Etico agli Organi competenti.

Relativamente alla funzione di aggiornamento del Modello in caso di:

- evoluzione della disciplina in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici ex D.Lgs. 231/01;
- modifiche dell'organizzazione interna e/o dell'attività aziendale;
- riscontrate significative carenze/violazioni del Modello;
- l'O.d.V. procede a formulare osservazioni richiedendo l'adeguamento del Modello al C.d.A. in relazione alle proprie competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti.

Ai fini di quanto sopra l'O.d.V. predispone un sistema di comunicazione interna per:

- agevolare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza di situazioni non conformi al Modello ed al Codice Etico e di ogni notizia rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01, le c.d. segnalazioni;
- ottenere tempestivamente dagli organi, dai servizi, dagli uffici e dal personale del Consorzio le informazioni, i dati e i documenti che costituiscono i c.d. flussi informativi del Modello Organizzativo e di Gestione.

Il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello è svolto dall'O.d.V. attraverso l'attivazione e l'esecuzione di periodiche attività ispettive da svolgersi anche senza preavviso. A tal fine, l'Organismo può:

- procedere all'audizione di ogni soggetto in grado di fornire indicazioni o informazioni utili circa l'oggetto della sua attività di vigilanza e controllo;
- accedere liberamente presso tutte le funzioni, agli archivi e ai documenti del Consorzio, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione;
- richiedere agli organi di gestione/supervisione strategica/controllo del Consorzio ogni informazione utile allo svolgimento dei suoi compiti.

L'O.d.V. riferisce periodicamente al C.d.A. e al Collegio Sindacale, delle attività di verifica e di controllo compiute, delle eventuali lacune del Modello emerse formulando le conseguenti richieste/proposte di coerenti azioni correttive.

L'O.d.V. si avvale delle strutture aziendali e del personale del Consorzio per svolgere la propria attività. L'O.d.V. fornisce le direttive per lo svolgimento degli incarichi da esso assegnati i cui risultati vengono a questo direttamente riportati.

L'O.d.V., ove lo ritenga necessario, può avvalersi di consulenti esterni cui conferisce apposito incarico, nei limiti del budget annuale assegnatogli ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Art. 10 – Risorse finanziarie e compenso economico

Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, assicura all'O.d.V., tramite apposita previsione di un budget, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per avvalersi dei servizi e delle consulenze idonee all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Ove l'Organismo di Vigilanza ritenga insufficienti le risorse messe a sua disposizione, formula una richiesta motivata di integrazione delle stesse al Consiglio di Amministrazione.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza può disporre in piena autonomia, fermo restando l'obbligo di rendiconto al C.d.A..

Il C.d.A., all'atto della nomina dell'Organismo, delibera il compenso da attribuire ai componenti dell'O.d.V. e al suo Presidente. Il compenso non può subire modifiche nel corso del mandato.

I componenti dell'Organismo hanno diritto al rimborso delle spese connesse allo svolgimento del loro incarico.

Art. 11 – Programma delle attività di verifica

L'Organismo di Vigilanza predispone, con periodicità annuale, un Programma delle attività ispettive ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, in coerenza con quanto stabilito nell'art. 9 del presente Statuto avuto a riguardo il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Consorzio;

Il Piano delle attività di vigilanza una volta predisposto dall'O.d.V., è presentato al C.d.A. e al Collegio Sindacale.

Nel Piano annuale, l'O.d.V. per le diverse attività ispettive programmate, definisce:

- le motivazioni dell'intervento;
- gli obiettivi delle verifiche;
- le attività e i processi sensibili oggetto di controllo;
- la tempistica dell'ispezioni;
- le risorse di cui l'organismo può servirsi a norma degli articoli 9 e 10 del presente Statuto.

L'O.d.V. può altresì svolgere interventi sia d'urgenza sia ulteriori rispetto a quelli programmati anche a seguito di segnalazioni pervenutegli secondo le modalità previste nell'art. 15 del presente documento.

Art. 12 – Programma delle attività di formazione

L'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni competenti, definisce il programma dei corsi di formazione per tutti i soggetti da esso individuati, curando che questo sia pertinente ai ruoli ed alle responsabilità dei destinatari.

Il Piano delle attività di formazione, è presentato al C.d.A. e al Collegio Sindacale.

Nel Piano di formazione, l'O.d.V. deve definire:

- le motivazioni;
- gli obiettivi;

- la tempistica;
- i destinatari, degli interventi prevedendo azioni formative nei confronti:
 - dei componenti l'O.d.V.;
 - dei componenti gli Organi Amministrativi, di controllo e di Direzione;
 - dei dipendenti, distinguendo tra quelli destinatari di formazione generale e quelli destinatari di formazione specifica, in relazione al ruolo ricoperto ed alle attività svolte;
 - dei neo-assunti;
 - dei soggetti esterni comunque interessati ai fini del D.Lgs. 231/01.

L'O.d.V. può svolgere ulteriori interventi formativi rispetto a quelli programmati qualora ciò sia opportuno/necessario.

Art. 13 – Doveri di documentazione ed archiviazione

L'O.d.V. è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le attività svolte, le iniziative assunte, i provvedimenti adottati e le informazioni e le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. I verbali redatti in occasione dei controlli e degli accessi presso le strutture del Consorzio, i verbali delle adunanze dell'organismo e le relazioni predisposte in occasione degli incontri con gli Organi Societari, devono essere conservati e protocollati in ordine cronologico.

I documenti attestanti l'attività dell'Organismo di Vigilanza sono conservati per un periodo di almeno anni venti e comunque per un periodo adeguato alle esigenze che si dovessero manifestare anche in sede di tutela giudiziale.

I documenti in formato elettronico sono conservati in una directory protetta da credenziali di autorizzazione conosciute dai componenti dell'O.d.V. ovvero dal personale dipendente e non, espressamente autorizzato dall'Organismo di Vigilanza.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'O.d.V. ovvero dal personale dipendente e non, espressamente autorizzato dall'Organismo di Vigilanza.

L'O.d.V. garantisce l'integrità e la riservatezza dei documenti attestanti la propria attività a norma del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 14 – Riunioni e deliberazioni

L'Organismo di Vigilanza si riunisce su iniziativa del Presidente con cadenza mensile ovvero ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o necessario. Il Presidente può convocare altresì l'Organismo di Vigilanza, in ogni momento, su richiesta motivata di almeno due dei componenti che ne propongono l'ordine del giorno.

Di regola, la convocazione è inviata dal Segretario tramite e-mail o altro mezzo di comunicazione celere, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, il termine può essere abbreviato ad un giorno lavorativo.

L'Organismo di Vigilanza si intende validamente costituito qualora alla riunione partecipino almeno due componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e nel caso di parità di voti, validamente espressi, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età il quale ne fa le veci. Il voto dei componenti è palese.

Alle proprie riunioni, l'O.d.V. può invitare a partecipare, per riferire su specifici punti, altri Dirigenti e/o funzioni aziendali (es. RSPP), secondo necessità.

I componenti dell'O.d.V. ovvero i soggetti espressamente invitati dall'Organismo, possono partecipare alle riunioni a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento video e/o audio.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza si svolgono presso la sede del Consorzio o in qualsivoglia altro luogo, ove così deciso dall'O.d.V. di volta in volta, purché nell'ambito del territorio nazionale. In caso di utilizzo di sistemi di collegamento video e/o audio, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ovvero, in sua assenza, il componente più anziano di età.

Il Segretario dell'O.d.V. provvede a redigere il verbale di ogni riunione dell'Organismo di Vigilanza. Il verbale, sottoscritto dagli intervenuti, riporta: giorno, mese, anno, luogo della riunione; il nome dei componenti presenti, di quelli eventualmente assenti e di coloro che hanno partecipato alla riunione su invito dell'O.d.V.; gli argomenti trattati; gli esiti delle eventuali votazioni. Il verbale così redatto è trasmesso in copia al Presidente dell'O.d.V..

I verbali, una volta approvati, sono archiviati a cura del Presidente dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto stabilito nell'art. 13 del presente documento.

Art. 15 – Segnalazioni all'O.d.V.

Il personale dipendente, compresi i dirigenti, i Sindaci e gli Amministratori del Consorzio hanno l'obbligo di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni che riguardino la commissione o i tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01, ovvero la violazione o l'elusione del Modello Organizzativo e Gestionale e/o del Codice Etico. Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione è espressamente sanzionato nel Modello.

Le informazioni indicate nel art. 15 del presente Statuto sono prontamente trasmesse dal segnalante, per iscritto anche in forma anonima, o al Responsabile dell'Ufficio/Servizio che, a sua volta, informa l'Organismo di Vigilanza, o direttamente all'O.d.V..

In caso di segnalazioni anonime, l'Organismo di Vigilanza procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti.

L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne del Consorzio per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione; può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo al Consorzio di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Ove gli approfondimenti effettuati secondo quanto indicato nel art. 15 evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'Organismo di Vigilanza abbia maturato il fondato

sospetto di commissione di un reato, procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Gli autori delle segnalazioni sono tutelati verso ogni ritorsione, discriminazione e penalizzazione ed è loro assicurata la riservatezza sulla loro identità, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di chi sia accusato erroneamente e/o in mala fede.

Per facilitare le segnalazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono predisposti appositi canali di comunicazione con l'O.d.V.. Il contatto con l'Organismo di Vigilanza può avvenire con qualsiasi mezzo sia tramite l'invio di lettera per posta, anche interna, sia tramite e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica appositamente predisposta e riservata all'O.d.V.. L'accesso ad essa è limitato ai componenti di tale Organismo ovvero al personale dipendente e non, espressamente autorizzato dall'Organismo.

I canali informativi sono resi pubblici dal Consorzio con mezzi idonei a garantirne la conoscenza tra i soggetti obbligati alle segnalazioni.

Le segnalazioni sono conservate dall'Organismo di Vigilanza secondo le modalità regolate dall'art. 13 del presente Statuto.

Art. 16 – Flussi informativi verso l'O.d.V.

L'O.d.V. è il destinatario di qualsiasi informazione e/o documentazione, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello come di seguito specificato.

Il personale dipendente, compresi i dirigenti, i Sindaci e gli Amministratori hanno l'obbligo nei termini e con le modalità specificati nel Modello di Organizzazione e Gestione di trasmettere all'Organo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o le notizie, provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D. Lgs. 231/01, anche nei confronti di ignoti, che coinvolgano il Consorzio ovvero i suoi Dipendenti od i componenti di Organi Societari (amministrativi e di controllo);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, sindaci, dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- i rapporti ordinari predisposti dai responsabili di funzioni aziendali specialistiche individuate dall'O.d.V.;
- le informazioni relative all'avvio di procedimenti disciplinari nonché, nel caso di fatti aventi rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, sul loro svolgimento e sulle eventuali sanzioni irrogate;
- le informazioni sull'andamento delle attività individuate come "sensibili" dal modello, in termini di frequenza e rilevanza operativa;
- le modifiche organizzative/procedurali aventi impatto sul Modello di Organizzazione e Gestione;
- la segnalazione dell'insorgenza di ulteriori tipologie di rischi (es. a causa di mutamenti normativi).

All'O.d.V., infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe di poteri e/o funzioni adottato dal Consorzio, e qualsiasi modificazione di carattere strutturale ad esso apportata.

Fermo restando quanto stabilito nel art. 9 del presente Statuto in materia di poteri di accertamento e indagine dell'O.d.V., questo, ove lo ritenga necessario, propone al C.d.A. modifiche ed integrazioni all'elenco di flussi informativi di cui al art. 16 del presente Statuto.

L'O.d.V. determina le modalità e le scadenze temporali delle informazioni e/o le documentazioni di cui al presente articolo, gli devono essere recapitate secondo adeguati canali informativi e periodicità da questo definite.

Le informazioni e/o le documentazioni trasmesse all'O.d.V. secondo quanto stabilito nel presente articolo, sono conservate dall'Organismo di Vigilanza a norma dell'art. 13 del vigente Statuto.

Art. 17 – Flussi informativi dall'O.d.V.

L'O.d.V. riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, con continuità al Direttore generale, al Presidente; con apposita relazione semestrale, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'O.d.V. riferisce in relazione a:

- Attuazione del Modello: con continuità al Direttore generale e al Presidente, semestralmente al C.d.A. e al Collegio Sindacale;
- Aggiornamento del Modello: senza indugio propone gli aggiornamenti ritenuti necessari od opportuni al Direttore generale, al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, in base alle rispettive competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti;
- Violazioni del Modello: con continuità al Presidente, tempestivamente al C.d.A. e al Collegio Sindacale in caso di ogni violazione del Modello in forza di una condotta idonea ad integrare un reato di cui al D. Lgs. 231/01.

L'O.d.V. può essere interpellato in qualsiasi momento dal C.d.A. e/o dal Collegio Sindacale; lo stesso O.d.V. può presentare al C.d.A. o al Collegio Sindacale richiesta di propria audizione specificando gli argomenti da trattare e le motivazioni della richiesta.


Art. 18 – Responsabilità dell'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza, adempiendo ai propri compiti in ottemperanza all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 è responsabile secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Nell'espletamento delle proprie funzioni i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rispettare la normativa interna del Consorzio ad essa applicabile. La violazione a detta normativa produce responsabilità e sanzioni secondo quanto stabilito nel Modello del Consorzio.

Art. 19 – Disciplina delle modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche ovvero integrazioni al presente Statuto sono apportate a mezzo di delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza nei limiti di quanto di competenza.”

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3- 02/2022
		Pagina 163 di 170

Allegato 4 (All. 4) - Disposizioni Normative

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001 Articolo modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020) – P.S. A

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019] – P.S. B


- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015] – P.S. L

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla Legge n. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020] – P.S. A

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 166 di 170

Reati societari (Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla Legge n. 3/2019] – P.S. C

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003] – P.S. I

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016] – P.S. M


- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato L. n. 3/2018] – P.S. D

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014] – P.S. H

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 3– 02/2022
		Pagina 168 di 170

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021] – P.S. Q

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] – P.S. B

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009] – P.S. E

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e modificato dal D. Lgs. n. 21/2018] – P.S. F

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012 modificato dalla L. n. 161/2017] – P.S. G

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. n. 286/1998).

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018] P.S. N

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D. Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.)

Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]]- P.S. O

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]